

638.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 2 — Articolo 4, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	41, 44
Missioni vevoli nella seduta del 10 dicembre 1999	3		
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissione in sede referente)	3	Disegno di legge n. 4183	58
Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione 1 — Articolo 1)	58
Corte dei conti (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione 2 — Articolo 2)	58
Atti e proposte di atti normativi comunitari (Annunzio)	4	(Sezione 3 — Articolo 3)	58
Consiglio regionale (Trasmissione di un documento)	5	(Sezione 4 — Articolo 4)	58
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di un documento)	5	Disegno di legge S. 3834 (approvato dal Senato) n. 6102	59
Richiesta ministeriale di parere parlamentare	6	(Sezione 1 — Articolo 1)	59
Atti di controllo e di indirizzo	6	(Sezione 2 — Articolo 2)	59
Disegno di legge S. 4236 (approvato dal Senato) n. 6557	7	(Sezione 3 — Articolo 3)	59
(Sezione 1 — Articolo 2, emendamenti e subemendamenti)	7, 9	(Sezione 4 — Articolo 4)	59
		Disegno di legge S. 3869 (approvato dal Senato) n. 6105	60
		(Sezione 1 — Articolo 1)	60
		(Sezione 2 — Articolo 2)	60
		(Sezione 3 — Articolo 3)	60

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 10 dicembre 1999.**

Angelini, Berlinguer, Bindi, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, De Franciscis, Diliberto, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Gnaga, Jervolino Russo, Li Calzi, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Micheli, Morgando, Pozza Tasca, Ranieri, Rebuffa, Rivera, Schietroma, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri, Visco.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Angelini, Berlinguer, Bindi, Calzolaio, Cardinale, D'Alema, D'Amico, Danese, De Franciscis, Diliberto, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Gnaga, Jervolino Russo, Li Calzi, Maccanico, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Micheli, Pozza Tasca, Ranieri, Rebuffa, Rivera, Schietroma, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri, Visco.

Annunzio di proposte di legge.

In data 9 dicembre 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

APOLLONI: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla spesa pubblica » (6624);

APOLLONI: « Disposizioni per il reclutamento del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (6625);

APOLLONI: « Disposizioni in materia di formazione per gli interventi di protezione civile, primo soccorso, antincendio e sicurezza » (6626);

LOSURDO ed altri: « Interventi in favore degli agricoltori danneggiati da fitopatologie di eccezionale gravità » (6627);

BORGHEZIO: « Disposizioni in materia di accesso alla professione forense » (6628);

FROSIO RONCALLI: « Interventi in favore del comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII in occasione della beatificazione di Papa Giovanni XXIII » (6629);

PECORELLA: « Introduzione dell'articolo 329-bis del codice di procedura penale in materia di comunicazione dell'inizio delle indagini » (6630).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di un disegno di legge
a Commissione in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, il seguente disegno di legge è deferito alla II Commissione permanente (Giustizia), in sede referente:

« Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, nonché disposizioni per il divieto di combattimenti fra animali » (6583) *Parere delle Commissioni I, V, VI, X, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XIII.*

Trasmissione dalla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Il presidente della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera *b*) della legge 15 marzo 1997, n. 59, la terza relazione semestrale sullo stato delle riforme, approvata dalla Commissione nella seduta del 9 dicembre 1999 (doc. XVI-*bis* n. 8).

Detto documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti — sezioni del controllo sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato — con lettera in data 6 dicembre 1999, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 copia della deliberazione in data 14 settembre 1999 con cui la Corte stessa ha approvato la relazione del magistrato istruttore della delegazione regionale per il Molise, concernente gli esiti dell'indagine svolta sui rapporti contrattuali relativi alla gestione dei beni patrimoniali e demaniali dello Stato dislocati nell'ambito della suddetta regione.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Annuncio di atti e proposte di atti normativi comunitari.

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 30 novembre 1999 sono state pubblicate le seguenti proposte e atti preparatori di atti normativi comunitari che sono state deferite, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per

l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione:

Posizione comune (CE) n. 37/1999, del 13 settembre 1999, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un programma d'azione comunitaria sulle misure preventive intese a combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne (2000-2003) (programma Daphne) (GUCE C 317) — *alla XII Commissione;*

Posizione comune (CE) n. 38/1999, del 13 settembre 1999, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 210/97/CE relativa all'adozione di un programma d'azione doganale nella Comunità (Dogana 2000) e che abroga la decisione 91/341/CEE del Consiglio (GUCE C 317) — *alla VI Commissione;*

Posizione comune (CE) n. 39/1999, del 29 luglio 1999, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso (GUCE C 317) — *alle Commissioni VIII e IX;*

Posizione comune (CE) n. 40/1999, del 27 settembre 1999, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i medicinali orfani (GUCE C 317) — *alla XII Commissione;*

(COM(1999)271) — Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per

la politica comunitaria in materia di acque (COM(97)49 def.) (GUCE C 342 E) — *alla VIII Commissione*;

(COM(1999)412) — Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2596/97 che proroga il periodo previsto dall'articolo 149, paragrafo 1, dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia (GUCE C 342 E) — *alla XIII Commissione*;

(COM(1999)368) — Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (GUCE C 342 E) — *alla XII Commissione*;

(COM(1999)428) — Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1577/96 che istituisce una misura specifica a favore di alcuni legumi da granella (GUCE C 342 E) — *alla XIII Commissione*;

(COM(1999)437) — Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 93/53/CEE recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci (GUCE C 342 E) — *alla XII Commissione*;

(COM(1999)430) — Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che integra il regolamento (CEE) n. 302/93 relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) (GUCE C 342 E) — *alla XII Commissione*;

Posizione comune (CE) n. 41/1999, del 22 ottobre 1999, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GUCE C 343) — *alla VIII Commissione*;

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 30 novembre 1999 sono state pubblicate le seguenti direttive CE

che sono state deferite, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione:

Direttiva 1999/86/CE del Consiglio dell'11 novembre 1999, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/763/CEE relativa ai sedili per accompagnatori dei trattori agricoli o forestali a ruote (GUCE L 297) — *alla IX Commissione*;

Direttiva 1999/89/CE del Consiglio, del 15 novembre 1999, che modifica la direttiva 91/494/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile (GUCE L 300) — *alla XII Commissione*;

Direttiva 1999/90/CE del Consiglio, del 15 novembre 1999, che modifica la direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GUCE L 300) — *alla XII Commissione*.

Trasmissione da un consiglio regionale.

Il presidente del consiglio regionale del Piemonte, con lettera in data 30 novembre 1999, ha trasmesso il testo di un voto approvato dal consiglio regionale stesso nella seduta del 16 novembre 1999, riguardante lo sfruttamento del lavoro minorile da parte della multinazionale Nike.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dalla commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il presidente della commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con

lettera in data 6 dicembre 1999, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria del 18 novembre 1999.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il ministro dei lavori pubblici, con lettera in data 30 novembre 1999, pervenuta il 9 dicembre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178, e dell'articolo 13-*bis*, comma 16, del decreto legge 26 gennaio 1987, n. 8, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta relativa alla variazione di destinazione delle somme ripartite tra edilizia abitativa privata ed edilizia pubblica, per quanto riguarda i comuni di Gibellina e Montevago.

Tale richiesta è stata deferita dal Presidente del Senato della Repubblica d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, alla Commissione parlamentare per il parere al Governo sulla destinazione dei fondi per la ricostruzione del Belice, che dovrà esprimere il proprio parere entro il 24 gennaio 2000.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 4236 — DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2000) (APPROVATO DAL SENATO) (6557)

(A.C. 6557 - sezione 1)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ENTRATA

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI VENDITE DI IMMOBILI

ART. 2.

(Dismissione di beni e diritti immobiliari di enti previdenziali).

1. All'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono aggiunti i seguenti commi:

«2-ter. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale definiscono ulteriori programmi di dismissione di beni e diritti immobiliari di enti previdenziali pubblici, indicandone, anche in deroga alle norme vigenti, modalità, tempi e ogni altra condizione. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti attribuiti ai conduttori dalle norme vigenti, anche in relazione alle condizioni di maggiore favore rispetto alla disciplina generale sulla locazione di immobili residenziali urbani. I diritti attribuiti ai conduttori sono fatti

salvi anche in caso di alienazione a uno o più intermediari. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica vigila sulla attuazione dei programmi, intervenendo con poteri sostitutivi, in caso di inerzia o ritardo dell'ente nell'esecuzione del programma. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale di uno o più consulenti finanziari o immobiliari, incaricati anche di effettuare la stima del valore di mercato dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere. I consulenti eventualmente incaricati sono esclusi dall'acquisto di beni o diritti reali conseguenti alle dismissioni programmate alle quali abbiano prestato attività di consulenza.

2-quater. I beni e diritti immobiliari di cui al comma 2-ter sono alienati anche in deroga alle norme di contabilità di Stato. Essi possono essere alienati singolarmente, a cooperative di abitazione di cui siano soci gli inquilini, ovvero in uno o più lotti a uno o più intermediari scelti con procedure competitive e secondo i termini che seguono. Gli intermediari acquirenti corrispondono l'importo pattuito e si impegnano a rivendere gli immobili entro il termine concordato, corrispondendo la differenza tra il prezzo di rivendita e il prezzo di acquisto, al netto di una commissione percentuale progressiva calcolata su tale differenza, secondo i criteri stabiliti dai programmi di cui al comma 2-ter. Nel caso in cui l'intermediario non proceda alla rivendita degli immobili nel termine

concordato, l'intermediario corrisponde la differenza tra il valore di mercato degli immobili, indicato dal consulente di cui al comma 2-ter, e il prezzo di acquisto, al netto della commissione percentuale di cui al periodo precedente calcolata su tale differenza. Si applica il secondo periodo della lettera d) del comma 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, vengono individuati gli immobili e i diritti immobiliari da alienare singolarmente; con le stesse modalità può essere previsto che l'alienazione degli immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di rivendita successiva. Per gli immobili ad uso residenziale tale previsione si applica, per motivate ragioni, a non più del 50 per cento del valore complessivo del programma di vendita degli immobili attuato in base al presente articolo. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può intervenire con poteri sostitutivi, in caso di inerzia o ritardo dell'ente.

2-quinquies. L'ente venditore è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Per i beni immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della stessa legge. Sono invece alienabili, anche senza autorizzazione, i beni immobili non vincolati di proprietà degli enti previdenziali, compresi quelli la cui esecuzione risale ad oltre 50 anni e per i quali non sia intervenuto un provvedimento di riconoscimento di interesse artistico e storico.

2-sexies. In alternativa alla realizzazione dei programmi di dismissione di cui al comma 2-ter il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, può:

a) disciplinare modalità e tempi per la sottoscrizione e la vendita, da parte degli enti previdenziali, di quote di fondi immo-

biliari istituiti ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, vigilando sull'attuazione e intervenendo con poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo dell'ente; il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale dell'assistenza di uno o più consulenti finanziari o immobiliari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere;

b) definire modalità e tempi di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti dei canoni di locazione degli immobili di cui al comma 2-ter, vigilando sull'attuazione e intervenendo con poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo dell'ente; il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale dell'assistenza di uno o più consulenti finanziari scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie banche nazionali ed estere. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a prestare la garanzia dello Stato per il pagamento dei titoli emessi ai fini dell'operazione di cartolarizzazione.

2-septies. Qualora alla data del 15 marzo 2000 non sia stato pubblicato il bando per la vendita di una prima quota di immobili per un valore pari almeno alla metà del valore complessivo del programma di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le modalità di cui al comma 2-quater, può essere disposto che la realizzazione del detto programma avvenga secondo quanto previsto ai commi da 2-ter a 2-quinquies.

2-octies. Qualora alla data del 29 febbraio 2000 il programma di alienazione di immobili residenziali come definito alla data del 20 settembre 1999 dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale risulti, sulla base dei relativi atti, ancora in fase preliminare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le modalità di cui al comma 2-quater, può essere

disposto che la realizzazione del detto programma avvenga secondo quanto previsto ai commi da 2-ter a 2-quinquies.

2-nonies. I proventi della dismissione dei beni e diritti immobiliari prevista dal presente articolo affluiscono agli enti previdenziali titolari dei beni e dei diritti medesimi. Nel caso che l'ente venditore non risulti beneficiario di trasferimenti a copertura di disavanzi, i ricavi sono acquisiti al bilancio per essere successivamente accreditati su conti di tesoreria vincolati intestati all'ente venditore; sulle giacenze il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica corrisponde un interesse pari al rendimento netto medio degli immobili rilevato negli esercizi 1997, 1998 e 1999. Per gli enti non assoggettati al regime di tesoreria unica, sulla giacenza determinata per l'applicazione della presente disposizione si applica il tasso d'interesse annuo fissato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, per le contabilità speciali fruttifere intestate agli enti soggetti al regime di tesoreria unica ».

2. Alla lettera d) del comma 109 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è aggiunto il seguente periodo: « Gli alloggi in edifici di pregio, come definiti ai sensi della circolare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 30 aprile 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 1997, sono venduti al migliore offerente con base d'asta pari al valore di mercato ridotto, se l'alloggio è occupato, del 15 per cento. Si considerano comunque di pregio gli immobili che sorgono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore del 50 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale ».

3. I proventi della dismissione dei beni e diritti immobiliari dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) realizzata ai sensi del presente articolo sono destinati a misure di esonero dal versamento dei premi dovuti

dai datori di lavoro per gli iscritti alle gestioni separate di cui all'articolo 55, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144. A tale fine, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base degli effettivi introiti, sono determinate le aliquote di esonero con riferimento a un tasso di rendimento dei proventi annuali della vendita di quattro punti percentuali superiore al tasso Rendistato.

4. Le disposizioni di cui ai commi da 2-ter a 2-quinquies dell'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, introdotti dal comma 1 del presente articolo, possono essere adottate, in quanto applicabili, da parte degli enti previdenziali per l'attuazione del programma di dismissione di beni immobiliari di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, come definito alla data del 20 settembre 1999 dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e di cui all'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 79 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140 del 1997.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra analiticamente gli elementi di tutte le operazioni immobiliari di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL SEGNO DI LEGGE

ART. 2

Sopprimerlo.

Consequentemente:

1) all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, concernente la tassa di stazionamento dovuta per unità da diporto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le navi e le imbarcazioni (a motore o a vela con motore ausiliario) da diporto

sono soggette al pagamento della tassa di stazionamento annuale ».

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. L'importo della tassa di stazionamento dovuta è determinato sommando all'importo fisso di lire 500.000 le seguenti somme:

a) lire 3.000 per ogni centimetro eccedente metri 7,5 fino a 12 metri;

b) lire 8.000 per ogni centimetro eccedente metri 12 e fino a 18 metri;

c) lire 12.000 per ogni centimetro eccedente metri 18 e fino a 24 metri;

d) lire 16.000 per ogni centimetro eccedente metri 24«.

e) i commi 3-ter e 6 sono abrogati;

2) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione e quello dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, spetta una ulteriore detrazione, rapportata al periodo di pensione nell'anno, così determinata:

a) lire 500.000, per i soggetti di età inferiore ai 65 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 18.000.000;

b) lire 900.000, per i soggetti di età non inferiore ai 65 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 18.000.000;

c) lire 750.000, per i soggetti di età non inferiore ai 65 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 18.000.000 ma non lire 18.500.000;

d) lire 600.000, per i soggetti di età non inferiore ai 65 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 18.500.000 ma non lire 19.000.000.

2-bis. La detrazione di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2 compete a decor-

rere dal periodo d'imposta nel quale è compiuto il sessantacinquesimo anno di età.

3) Dopo l'articolo 13-bis è inserito il seguente:

13-ter. *Incentivi per la lotta all'evasione fiscale.* - 1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 5 per cento su tutte le spese ed oneri, documentati fiscalmente, non rientranti tra quelli previsti dagli articoli precedenti, a decorrere dal periodo d'imposta 2000.

4) All'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

b-bis) il canone di locazione risultante da contratto, al netto degli oneri accessori, corrisposto per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, per un importo non superiore a 7 milioni di lire.

5) Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 1 e il comma 2 dell'articolo 11 sono sostituiti dai seguenti:

1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 10.000.000: 10 per cento;

b) oltre 10.000.000 e fino a 15.000.000: 15 per cento;

c) oltre 15.000.000 e fino a 20.000.000: 18 per cento;

d) oltre 20.000.000 e fino a 25.000.000: 22 per cento;

e) oltre 25.000.000 e fino a 30.000.000: 27 per cento;

f) oltre 30.000.000 e fino a 35.000.000: 36 per cento;

g) oltre 35.000.000 e fino a 60.000.000: 42 per cento;

h) oltre 60.000.000 e fino a 135.000.000: 48 per cento;

i) oltre 135.000.000: 54 per cento.

2. L'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13, 13-bis e 13-ter.

b) All'articolo 12:

1) al comma 1, lettera b) concernente le detrazioni per i familiari a carico, le parole: « lire 366.000 » sono sostituite dalle seguenti: « 960.000 a decorrere dal 1° gennaio 2000 »;

2) Al comma 1, lettera b) sono aggiunte, in fine le seguenti parole: « , il suddetto importo è aumentato di lire 600.000 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni »;

c) All'articolo 13:

1) nel comma 1, relativo alle detrazioni per redditi da lavoro dipendente, le parole: « lire 1.680.000 », « lire 1.600.000 », « lire 1.500.000 », « lire 1.350.000 », « lire 1.250.000 », « lire 1.150.000 », rispettivamente contenute nelle lettere a), b), c), d), e) ed f), sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « lire 2.500.000 », « lire 2.350.000 », « lire 2.200.000 », « lire 2.050.000 », « lire 1.900.000 », e « lire 1.750.000 ».

6) È aggiunto in fine il seguente articolo:

ART. - 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprono, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica ammini-

strazione di cui alla lettera a) non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione;

3. Il limite di cui alla lettera a) si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, quali che siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

7) All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite con le seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 10 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi ».

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 45 del decreto legislativo medesimo è soppresso, nonché all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, le parole: fra il 3,5 ed il 4,5 sono sostituite con le parole: fra il 3,5 ed il 10.

8) Le detrazioni per spese mediche di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori a 75 milioni in lire annue.

9). A decorrere dal 1° gennaio 2000 la tassa sui superalcolici è aumentata del 25 per cento.

2. 1. (ex 3. 541.) Malavenda.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Rifondazione comunista.

2. 2. (ex 3. 43.) Bonato, Giordano, De Cesaris.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 2-ter.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Rifondazione comunista.

2. 3. (ex 3. 44.) Bonato, Giordano, De Cesaris.

Al comma 1, capoverso 2-ter, primo periodo, dopo le parole: Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, aggiungere le seguenti: , sentiti gli enti previdenziali interessati.

2. 4. (ex 3. 21.) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, capoverso 2-ter, primo periodo, dopo la parola: definiscono, aggiungere le seguenti: , previa valutazione degli effetti sul mercato immobiliare.

2. 5. (ex 3. 25.) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, capoverso 2-ter, primo periodo, dopo le parole: beni e diritti immobiliari aggiungere le seguenti: prioritariamente ad uso non abitativo.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Rifondazione comunista.

2. 6. (ex 3. 49.) Bonato, Giordano, De Cesaris.

Al comma 1, capoverso 2-ter, primo periodo, dopo le parole: definiscono ulteriori programmi di dismissione dei beni e dei diritti immobiliari di enti previdenziali pubblici aggiungere le seguenti: in relazione al solo patrimonio immobiliare ad uso non residenziale.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Rifondazione comunista.

2. 7. (ex 3. 48.) Bonato, Giordano, De Cesaris.

Al comma 1, capoverso 2-ter, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: anche in deroga alle norme vigenti.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

2. 8. (ex 3. 22.) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, al capoverso 2-ter, primo periodo, sopprimere le parole: anche in deroga alle norme vigenti.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

2. 9. (ex 3. 31.) Garra.

Al comma 1, al capoverso 2-ter, primo periodo, sopprimere le parole: anche in deroga alle norme vigenti.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Rifondazione comunista.

2. 10. (ex 3. 45.) Bonato, Giordano, De Cesaris.

Al comma 1, capoverso 2-ter, primo periodo, sopprimere le parole: anche in deroga alle norme vigenti.

2. 11. (ex 3. 140.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO

2. 164 DEL GOVERNO.

All'emendamento del Governo 2. 164 (ex 3.74), sopprimere le seguenti parole: Anche in deroga alle norme vigenti.

0. 2. 164. 3. (ex 0. 3. 74. 4.) Giancarlo Giorgetti, Molgora, Faustini, Apolloni.

All'emendamento del Governo 2. 164 (ex 3.74), sostituire le parole: di società di

consulenza immobiliare *con le seguenti*: di esperti di riconosciuta competenza e professionalità in materia finanziaria ed immobiliare, scelti con procedure competitive.

0. 2. 164. 1. (ex 0. 3. 74. 2.) Giancarlo Giorgetti, Molgora, Faustinelli.

All'emendamento del Governo 2. 164 (ex 3.74), sostituire le parole: di società di consulenza immobiliare *con le seguenti*: di persone che abbiano una specifica competenza professionale nella materia finanziaria ed immobiliare, scelti con procedure competitive.

0. 2. 164. 2. (ex 0. 3. 74. 3.) Giancarlo Giorgetti, Molgora, Faustinelli.

All'emendamento del Governo 2. 164 (ex 3.74), dopo le parole: di società di consulenza immobiliare *aggiungere le seguenti*: di specifica e comprovata competenza ed esperienza ed indiscussa moralità.

0. 2. 164. 5. (ex 0. 3. 74. 6.) Giancarlo Giorgetti, Molgora, Faustinelli, Apolloni.

All'emendamento del Governo 2. 164 (ex 3.74), aggiungere in fine le seguenti parole: che non potranno esercitare alcuna attività professionale o di consulenza ovvero essere amministratori o soci di società, revisori dei conti, o ricoprire uffici pubblici di ogni natura, né essere imprenditori commerciali.

0. 2. 164. 4. (ex 0. 3. 74. 5.) Giancarlo Giorgetti, Molgora, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, capoverso 2-ter, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Anche in deroga alle norme vigenti, l'ente venditore, ai fini della determinazione del prezzo di vendita dei singoli beni da alienare, può avvalersi di società di consulenza immobiliare ovvero di professionisti iscritti

all'albo degli ingegneri ed architetti che, sotto la propria responsabilità, rilasciano apposita asseverazione.

2. 164 (ex 3. 74.) Governo.

Al comma 1, capoverso 2-ter, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nella definizione di tali diritti e obblighi, qualora i programmi di dismissione riguardino immobili adibiti ad uso diverso dell'abitativo, deve essere garantita la consultazione delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei settori del commercio, del turismo, dell'artigianato e dell'industria.

2. 12. (ex 3. 23.) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, capoverso 2-ter, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione sull'alloggio occupato qualora nel medesimo comune egli non disponga di altre abitazioni idonee alle esigenze sue e della sua famiglia e non disponga di un reddito superiore ai 30 milioni lordi.

2. 13. (ex 3. 24.) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, capoverso 2-ter, sopprimere le parole da: Sono in ogni caso *fino alle parole:* più intermediari.

2. 14. (ex 3. 141.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 1, al capoverso 2-ter, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: anche in caso di alienazione a uno o più intermediari.

* **2. 15.** (ex 3. 34.) Garra.

Al comma 1, al capoverso 2-ter, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: anche in caso di alienazione a uno o più intermediari.

* **2. 16** (ex 3. 562. e 3. 548.) Malavenda.

Al comma 1, capoverso 2-ter, terzo periodo, dopo le parole: uno o più intermediari *aggiungere le seguenti:* verrà data priorità nella dismissione ai conduttori con *handicap* o ai genitori, o a chi li assiste convenientemente.

Conseguentemente, all'articolo 61, Tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 200 miliardi;

2001: — 150 miliardi;

2002: — 100 miliardi.

2. 17. (ex Tab. A. 62.) Guidi.

Al comma 1, al capoverso 2-ter, sopprimere le parole da: intervenendo con poteri sostitutivi *fino a:* primarie società nazionali ed estere.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Rifondazione comunista.

2. 18. (ex 3. 46.) Bonato, Giordano, De Cesaris.

Al comma 1, capoverso 2-ter, sopprimere il quinto periodo.

2. 19. (ex 3. 560.) Malavenda.

Al comma 1, capoverso 2-ter, quinto periodo, dopo le parole: finanziari o immobiliari *aggiungere le seguenti:* iscritti alle associazioni di categoria più rappresentative in Italia, come la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali (FIAIP) e l'Associazione Nazionale Amministratori Condominiali ed Immobiliari (ANACI).

2. 20. (ex 3. 20.) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, capoverso 2-ter, quinto periodo, sostituire le parole: anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere *con le seguenti:* tra esperti di riconosciuta competenza e professionalità in materia finanziaria ed immobiliare, con procedure competitive.

Seguono compensazioni Gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

2. 21. (ex 3. 86.) Giancarlo Giorgetti, Molgora, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, capoverso 2-ter, quinto periodo, sostituire le parole: anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere *con le seguenti:* tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza ed indiscussa moralità.

Seguono compensazioni Gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

2. 22. (ex 3. 87.) Giancarlo Giorgetti, Molgora, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, capoverso 2-ter, quinto periodo, sopprimere le seguenti parole: anche in deroga alle norme di contabilità di Stato.

Seguono compensazioni Gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

2. 23. (ex 3. 19. e 3. 83.) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Molgora.

Al comma 1, capoverso 2-ter, quinto periodo, sopprimere le parole: anche in deroga alle norme di contabilità di Stato.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

2. 24. (ex 3. 133. e 3. 33.) Alessandro Rubino, Possa, Conte, Leone, Garra.

Al comma 1, capoverso 2-ter, quinto periodo, sopprimere le seguenti parole: anche in deroga alle norme di contabilità di Stato.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Rifondazione comunista.

2. 25. (ex 3. 47.) Bonato, Giordano, De Cesaris.

Al comma 1, capoverso 2-ter, quinto periodo, sopprimere le seguenti parole: anche in deroga alle norme di contabilità di Stato.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza nazionale.

2. 26. (ex 3. 142.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 1, capoverso 2-ter, ultimo periodo, dopo le parole: I consulenti, *aggiungere le seguenti:* o loro familiari, eventuali società o finanziarie di provenienza.

2. 27. (ex 3. 112.) Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, capoverso 2-ter, ultimo periodo, dopo le parole: I consulenti *aggiungere le seguenti:* e le società che rappresentano.

2. 28. (ex 3. 143.) Pampo.

Al comma 1, capoverso 2-ter, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: alle quali abbiano prestato attività di consulenza.

2. 29. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 1, capoverso 2-ter, ultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: e non possono esercitare alcuna at-

tività professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto.

2. 30. (ex 3. 85.) Giancarlo Giorgetti, Molgora, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, capoverso 2-ter, ultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: e non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o soci di società, revisori dei conti, o ricoprire uffici pubblici di ogni natura, né essere imprenditori commerciali.

2. 31. (ex 3. 98.) Giancarlo Giorgetti, Molgora, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, capoverso 2-ter, aggiungere in fine il seguente periodo: Per gli immobili giuridicamente individuati come condomini, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede ai sensi dell'articolo 1129, primo comma, del codice civile, alla nomina dei relativi amministratori scelti dagli elenchi provinciali dell'Associazione Nazionale Amministratori Condominiali ed Immobiliari (ANACI).

2. 32. (ex 3. 18.) Apolloni, Balocchi, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 2-quater.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Rifondazione comunista.

2. 33. (ex 3. 51.) Bonato, Giordano, De Cesaris.

Al comma 1, capoverso 2-quater, sopprimere le parole da: sono alienati a essi.

2. 34. (ex 3. 144.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 1, capoverso 2-quater, primo periodo, sopprimere le parole: anche in deroga alle norme di contabilità di Stato.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

2. 35. (ex 3. 17. e 3. 82.) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Molgora, Faustinnelli.

Al comma 1, capoverso 2-quater, primo periodo, sopprimere le parole: anche in deroga alle norme di contabilità di Stato.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Rifondazione comunista.

2. 36. (ex 3. 52.) Bonato, Giordano, De Cesaris.

Al comma 1, capoverso 2-quater, primo periodo, sopprimere le parole: anche in deroga alle norme di contabilità di Stato.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

2. 37. (ex 3. 134.) Alessandro Rubino, Possa, Conte, Leone.

Al comma 1, capoverso 2-quater, primo periodo, sostituire le parole: anche in deroga alle con le seguenti: secondo le.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

2. 38. (ex 3. 35.) Garra.

Al comma 1, al capoverso 2-quater, sopprimere i periodi secondo, terzo, quarto e quinto.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Rifondazione comunista.

2. 39. (ex 3. 55.) Bonato, Giordano, De Cesaris.

Al comma 1, capoverso 2-quater, sopprimere il secondo periodo.

2. 40. (ex 3. 557.) Malavenda.

Al comma 1, capoverso 2-quater, dopo la parola: cooperative aggiungere le parole: o comitati.

2. 41. (ex 3. 535.) Malavenda.

Al comma 4, capoverso 2-quater, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: ovvero in uno o più lotti a uno o più intermediari fino alla fine del quinto periodo.

2. 42. (ex 3. 84.) Giancarlo Giorgetti, Molgora, Faustinnelli, Apolloni.

Al comma 1, capoverso 2-quater, sopprimere il terzo periodo.

2. 43. (ex 3. 556.) Malavenda.

Al comma 1, capoverso 2-quater, sopprimere il quarto periodo.

2. 44. (ex 3. 555.) Malavenda.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
VOLONTÈ 2. 45 (Nuova formulazione).

Dopo le parole: finalizzate alla rivendita aggiungere le parole: ivi inclusa anche un'asta pubblica.

0. 2. 45. 1. Giancarlo Giorgetti.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 1, capoverso 2-quater, dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: Tale previsione si applica solo nel caso in cui l'intermediario abbia esperito inutilmente tutte le procedure finalizzate alla rivendita. In caso contrario, la differenza dovuta all'intermediario è calcolata includendo la commissione.

2. 45. (Nuova formulazione). Volontè, Teresio Delfino.

Al comma 1, capoverso 2-quater, quarto periodo, sostituire le parole da: l'intermediario corrisponde la differenza *fino alla fine del periodo con le seguenti:* e alle modalità di cui al precedente periodo, il contratto tra committente ed intermediario decade e quest'ultimo è tenuto a corrispondere al committente una somma precedentemente concordata e che è calcolata in base al valore di mercato degli immobili da alienare.

2. 46. (ex 3. 15.) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, al capoverso 2-quater, quarto periodo, sostituire le parole da: l'intermediario corrisponde la differenza *fino alla fine del periodo con le seguenti:* e alle modalità di cui al precedente periodo, il contratto tra committente e intermediario decade e quest'ultimo è tenuto a corrispondere al committente una somma precedentemente concordata e che è calcolata in base al valore di mercato degli immobili da alienare.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Rifondazione comunista.

2. 47. (ex 3. 53.) Bonato, Giordano, De Cesaris.

Al comma 1, capoverso 2-quater, quarto periodo, sopprimere le parole: al netto della commissione percentuale di cui al periodo precedente calcolata su tale differenza.

2. 48. (ex 3. 32.) Garra.

Al comma 1, capoverso 2-quater, sopprimere il quinto periodo.

2. 49. (ex 3. 554.) Malavenda.

Al comma 1, capoverso 2-quater, sesto periodo, dopo le parole: Ministro del lavoro e della previdenza sociale *aggiungere le*

seguenti parole: sentite le competenti Commissioni parlamentari.

2. 50. (ex 3. 97.) Giancarlo Giorgetti, Molgora, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, capoverso 2-quater, sesto periodo, dopo le parole da: alienare singolarmente *inserire le seguenti:* anche in modo frazionato, tenendo conto della presenza negli immobili di conduttori che non abbiano la disponibilità nel medesimo comune di altro alloggio idoneo per la loro famiglia, ma sempre con reddito non superiore ai 30 milioni di lire lordi.

2. 51. (ex 3. 14.) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, al capoverso 2-quater, sesto periodo, sopprimere le parole da: con le stesse modalità *fino alla fine del capoverso.*

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Rifondazione comunista.

2. 52. (ex 3. 54.) Bonato, Giordano, De Cesaris.

Al comma 1, al capoverso 2-quater, sesto periodo, sopprimere le seguenti parole: con le stesse modalità può essere previsto che l'alienazione degli immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di rivendita successiva.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Rifondazione comunista.

2. 53. (ex 3. 56.) Bonato, Giordano, De Cesaris.

Al comma 1, capoverso 2-quater, sesto periodo, sopprimere le seguenti parole: con le stesse modalità può essere previsto che l'alienazione degli immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di rivendita successiva.

2. 54. (ex 3. 30. e 3. 118.) Garra, Possa.

Al comma 1, capoverso 2-quater, sesto periodo, sopprimere le seguenti parole: con

le stesse modalità può essere previsto che l'alienazione degli immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di rivendita successiva.

* **2. 55.** (ex 3. 16.) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, capoverso 2-quater, sesto periodo, sopprimere le seguenti parole: con le stesse modalità può essere previsto che l'alienazione degli immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di rivendita successiva.

* **2. 56.** (ex 3. 114.) Scalia.

Al comma 1, capoverso 2-quater, sesto periodo, sopprimere le seguenti parole: con le stesse modalità può essere previsto che l'alienazione degli immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di rivendita successiva.

* **2. 57.** (ex 3. 146.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Pao lone, Proietti.

Al comma 1, capoverso 2-quater, sesto periodo, sopprimere le seguenti parole: con le stesse modalità può essere previsto che l'alienazione degli immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di rivendita successiva.

* **2. 58.** (ex 3. 553.) Malavenda.

Al comma 1, capoverso 2-quater, settimo periodo, sostituire le parole: Per gli immobili ad uso residenziale *con le seguenti:* Per gli immobili ad uso non residenziale e gli immobili definiti di pregio.

2. 59. Bonato, De Cesaris, Giordano.

Al comma 1, al capoverso 2-quater, settimo periodo, sostituire le parole da: per motivate ragioni *fino alle parole:* in base al presente articolo *con le seguenti:* a non più

dell'1 per cento del patrimonio previsto dal programma di vendita di immobili attuato in base al presente articolo.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Rifondazione comunista.

2. 60. Bonato, Giordano, De Cesaris.

Al comma 1, capoverso 2-quater, settimo periodo, sostituire le parole: 50 per cento *con le seguenti:* 10 per cento.

2. 61. (ex 0. 3. 179. 2.) Conte, Leone, Possa, Alessandro Rubino.

Al comma 1, capoverso 2-quater, settimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: con esclusione della commissione percentuale, in questa ipotesi non pattuita.

2. 62. (ex 0. 3. 179. 1.) Bono.

Al comma 1, capoverso 2-quater, settimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: secondo le modalità previste al comma 2-ter.

2. 63. Pistone.

Al comma 1, capoverso 2-quater, dopo il sesto periodo, aggiungere il seguente: Sono in ogni caso fatti salvi i diritti attribuiti ai conduttori dalle norme vigenti.

2. 64. Scalia.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 1, capoverso 2-quater, dopo il settimo periodo, aggiungere il seguente: Si applicano le garanzie per gli inquilini previste dalla legislazione vigente richiamate nell'alinea 2-ter del comma 1 della presente legge.

* **2. 65.** (ex 0. 3. 179. 4.) Bonato, De Cesaris, Giordano.

Al comma 1, capoverso 2-quater, dopo il settimo periodo aggiungere il seguente: Si applicano le garanzie per gli inquilini previste dalla legislazione vigente richiamate nell'alinea 2-ter del comma 1 della presente legge.

* **2. 66.** (ex 0. 3. 179. 4.) Lucidi, Cento.

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: L'ente venditore è tenuto a dare priorità all'alienazione, a favore dei conduttori, degli immobili individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1998, n. 104, per i quali sia stata verificata formalmente dall'ente proprietario l'alta propensione all'acquisto alla data di entrata in vigore della presente legge. In tal caso l'ente venditore è tenuto a determinare il prezzo di vendita con precedenza su ogni altro immobile, secondo le norme previste.

2. 67. Manzione, Acierno, Bagliani.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 1, capoverso 2-quater, dopo il settimo periodo aggiungere i seguenti: È comunque data priorità all'alienazione, a favore dei conduttori, degli immobili individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1998, n. 104, per i quali sia stata verificata formalmente dall'ente proprietario l'alta propensione all'acquisto alla data di entrata in vigore della presente legge. In tal caso l'ente venditore è tenuto a determinare il prezzo di vendita con precedenza su ogni altro immobile, secondo le norme previste.

2. 68. (ex 0. 3. 179. 3.) Manzione, Acierno, Bagliani.

Al comma 1, capoverso 2-quater, dopo il settimo periodo, aggiungere il seguente: La commissione percentuale progressiva di cui al secondo periodo del presente comma

non è dovuta qualora la cessione di immobili agli intermediari avvenga senza obbligo di rivendita successivo.

2. 302. La Commissione.

Al comma 1, capoverso 2-quater, ultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: sciogliendo il relativo consiglio di amministrazione.

2. 69. (ex 3. 147.) Pampo.

Al comma 1, capoverso 2-quater, aggiungere in fine i seguenti periodi: Sono comunque esclusi dall'alienazione a favore di intermediari o mediante gli stessi, come previsto ai commi da 2-ter a 2-quinquies, gli immobili individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n.104, per i quali sia stata verificata formalmente dall'ente proprietario l'alta propensione all'acquisto alla data di entrata in vigore della presente legge. In tal caso l'ente venditore è tenuto a provvedere nei tempi indicati e secondo le procedure ordinarie già avviate per il programma di alienazioni di immobili residenziali definito dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Tali modalità di dismissione sono comunque precluse per gli immobili di pregio come definiti ai sensi di legge.

**Segue compensazione del Gruppo Misto-
UDEUR.**

2. 70. (ex 3. 126.) Manzione, Acierno, Bagliani.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 2-quinquies.

2. 71. (ex 3. 521.) Malavenda.

Al comma 1, capoverso 2-quinquies, sopprimere il primo periodo.

2. 72. (ex 3. 551.) Malavenda.

Al comma 1, capoverso 2-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: L'ente venditore è con le seguenti: L'ente venditore non è.

2. 73. (ex 3. 500.) Malavenda.

Al comma 1, capoverso 2-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: esonerato dalla consegna dei documenti relativi con le seguenti: obbligato a produrre documentazione catastale relativa.

2. 74. (ex 3. 13.) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, capoverso 2-quinquies, sopprimere il secondo periodo.

2. 75. (ex 3. 550. e 3. 502.) Malavenda.

Al comma 1, capoverso 2-quinquies, secondo periodo, sostituire la parola: 20 con le seguenti: 1,01.

2. 76. Malavenda.

Seguono altri 475 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola

Al comma 1, capoverso 2-quinquies, secondo periodo, sostituire la parola: 20 con le seguenti: 10,50.

2. 77. (ex serie 26) Malavenda.

Al comma 1, capoverso 2-quinquies, secondo periodo, aggiungere le seguenti parole: non vi sono oneri per le persone con handicap o genitori, o chi li assiste continuamente.

Conseguentemente, all'articolo 1, Tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 200 miliardi;

2001: — 150 miliardi;

2002: — 100 miliardi.

2. 78. (Tab. A. 32.) Guidi.

Al comma 1, capoverso 2-quinquies, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: La scelta del notaio è a cura della sola parte acquirente.

2. 79. (ex 3. 12.) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, capoverso 2-quinquies, sopprimere il terzo ed il quarto periodo.

2. 80. Bonato, Giordano, De Cesaris.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 2-sexies.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

2. 81. (ex 3. 60.) Bonato, Giordano, De Cesaris.

Al comma 1, capoverso 2-sexies, alinea, sostituire le parole: sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, può con le parole: e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale possono.

2. 82. (ex 3. 152.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 1, capoverso 2-sexies, alinea, dopo le parole: sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale aggiungere le seguenti: e le competenti Commissioni parlamentari.

2. 83. (ex 3. 94.) Giancarlo Giorgetti, Molgora, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, capoverso 2-sexies, lettera a), sostituire le parole: si avvale con le parole: non si avvale.

2. 84. (ex 3. 529.) Malavenda.

Al comma 1, capoverso 2-sexies, lettera a), sopprimere le parole: anche in deroga alle norme di contabilità di Stato.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

2. 85. (ex 3. 9. e 3. 93.) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Molgora, Faustinelli.

Al comma 1 capoverso 2-sexies, lettera a), sopprimere le parole: anche in deroga alle norme di contabilità di Stato.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

2. 86. (ex 3. 28.) Garra.

Al comma 1, capoverso 2-sexies, lettera a), sopprimere le parole: anche in deroga alle norme di contabilità dello Stato.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza nazionale.

2. 87. (ex 3. 153.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 1, capoverso 2-sexies, lettera a), sostituire le parole: anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere con le seguenti: tra esperti di riconosciuta professionalità e competenza in materia.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

2. 88. (ex 3. 90. e 3. 101.) Giancarlo Giorgetti, Molgora, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, capoverso 2-sexies, lettera a), sostituire le parole: anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società na-

zionali ed estere con le seguenti: con procedure competitive, tra persone che abbiano una specifica competenza professionale in materia finanziaria e immobiliare.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

2. 89. (ex 3. 92.) Giancarlo Giorgetti, Molgora, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, capoverso 2-sexies, lettera a), dopo le parole: primarie società nazionali ed estere aggiungere le seguenti: di specifica e comprovata competenza ed esperienza ed indiscussa moralità.

2. 90. (ex 3. 89.) Giancarlo Giorgetti, Molgora, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, capoverso 2-sexies, lettera a), alla fine dopo le parole: primarie società nazionali ed estere aggiungere le seguenti: purché non interessate all'acquisto del patrimonio immobiliare.

2. 91. (ex 3. 154. e 3. 157.) Pampo.

Al comma 1, capoverso 2-sexies, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: I consulenti eventualmente incaricati non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto.

2. 92. (ex 3. 91.) Giancarlo Giorgetti, Molgora, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, capoverso 2-sexies, lettera b), sopprimere le parole da: il Ministro del tesoro fino alle parole: ai fini dell'operazione di cartolarizzazione.

- * 2. 93. (ex 3. 8. e 3. 106.) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Molgora, Faustinelli.

Al comma 1, capoverso 2-sexies, lettera b), sopprimere le parole da: il Ministro del tesoro fino alle parole: ai fini dell'operazione di cartolarizzazione.

* **2. 94.** (ex 3. 59.) Bonato, Giordano, De Cesaris.

Al comma 1, capoverso 2-sexies, lettera b), sostituire le parole: si avvale con le parole: non si avvale.

2. 95. (ex 3. 532.) Malavenda.

Al comma 1, capoverso 2-sexies, lettera b), sopprimere le parole: anche in deroga alle norme di contabilità di Stato.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

2. 96. (ex 3. 29., 3. 136. e 3. 135) Alessandro Rubino, Possa, Conte, Leone, Garra.

Al comma 1, capoverso 2-sexies, lettera b), sopprimere le parole: anche in deroga alle norme di contabilità di Stato.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza nazionale.

2. 97. (ex 3. 155.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 1, capoverso 2-sexies, lettera b), sostituire le parole: anche in deroga alle norme di contabilità di Stato con le seguenti: secondo le modalità previste dalla normativa generale sulla contabilità generale e con i consueti presidi posti ad assicurare la trasparenza della scelta.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

2. 98. (ex 3. 104.) Giancarlo Giorgetti, Molgora, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, capoverso 2-sexies, lettera b), sostituire le parole: tra primarie banche nazionali ed estere con le seguenti: tra persone che abbiano una specifica competenza professionale in materia finanziaria e immobiliare.

2. 99. (ex 3. 103.) Giancarlo Giorgetti, Molgora, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, capoverso 2-sexies, lettera b), dopo le parole: primarie banche nazionali ed estere aggiungere le seguenti: di specifica e comprovata competenza ed esperienza ed indiscussa moralità.

2. 100. (ex 3. 100.) Giancarlo Giorgetti, Molgora, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1 capoverso 2-sexies, lettera b), sopprimere le seguenti parole: il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a prestare la garanzia dello Stato per il pagamento dei titoli emessi ai fini dell'operazione di cartolarizzazione.

* **2. 101.** (ex 3. 119.) Possa.

Al comma 1, capoverso 2-sexies, lettera b), sopprimere le parole da: il Ministro del tesoro, del bilancio fino alla fine della lettera.

* **2. 102.** (ex 3. 88. e 3. 105.) Giancarlo Giorgetti, Molgora, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, capoverso 2-sexies, lettera b), sopprimere l'ultimo periodo.

* **2. 103.** (ex 3. 156.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 1, capoverso 2-sexies, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: I consulenti eventualmente incaricati non possono esercitare alcuna attività profes-

sionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto.

- 2. 104.** (ex 3. 102.) Giancarlo Giorgetti, Molgora, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 2-septies.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Rifondazione comunista.

- 2. 105.** (ex 3. 61.) Bonato, Giordano, De Cesaris.

Al comma 1, capoverso 2-septies, sostituire le parole: 15 marzo con le seguenti: 30 gennaio.

- 2. 106.** (ex 3. 99.) Giancarlo Giorgetti, Molgora, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, capoverso 2-septies, sostituire le parole: 15 marzo con le seguenti: 2 aprile.

- 2. 107.** (ex 3. 108.) Giancarlo Giorgetti, Molgora, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, capoverso 2-septies, dopo la parola: immobili aggiungere le seguenti: ad esclusione di quelli ad uso residenziale.

- 2. 108.** (ex 3. 514.) Malavenda.

Al comma 1, capoverso 2-septies, aggiungere in fine il seguente periodo: La scelta del concessionario avviene mediante gara pubblica.

- 2. 109.** (ex 3. 7.) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 2-octies.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Rifondazione comunista.

- 2. 110.** (ex 3. 63.) Bonato, Giordano, De Cesaris.

Al comma 1, capoverso 2-octies, sostituire le parole: 29 febbraio con le seguenti: 15 gennaio.

- 2. 111.** (ex 3. 107.) Giancarlo Giorgetti, Molgora, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, al capoverso 2-octies, aggiungere in fine il seguente periodo: La fase preliminare è da considerarsi superata a seguito delle risposte inviate dai conduttori alle lettere inviate dagli enti previdenziali pubblici a far data dal 26 ottobre 1999.

- 2. 112.** (ex 3. 62.) Bonato, Giordano, De Cesaris.

Al comma 1, capoverso 2-nonies, primo periodo, dopo le parole: agli enti previdenziali, aggiungere le seguenti: ovvero ai singoli fondi pensionistici esistenti all'interno degli enti previdenziali stessi.

- 2. 113.** (ex 3. 6.) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, capoverso 2-nonies, sopprimere le parole da: Nel caso che l'ente venditore fino alle parole: al regime di tesoreria unica.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Rifondazione comunista.

- 2. 114.** (ex 3. 64.) Bonato, Giordano, De Cesaris.

Al comma 2-nonies, sopprimere le parole da: Nel caso che l'ente venditore fino alle parole: tesoreria unica.

- 2. 115.** (ex 3. 160.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 1, capoverso 2-nonies, dopo le parole: a copertura dei disavanzi aggiungere le seguenti: e ricadono tra gli enti soggetti al regime delle tesoreria unica.

Conseguentemente, sopprimere le parole da: Per gli enti non assoggettati fino alle parole: tesoreria unica.

- 2. 116.** (ex 3. 159.) Armani, Bono, Paolone, Alberto Giorgetti, Proietti, Messa, Ozza.

Al comma 1, capoverso 2-nonies, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: per essere successivamente accreditati su conti di tesoreria vincolati intestati all'ente venditore; sulle giacenze il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica corrisponde un interesse pari al rendimento netto medio degli immobili rilevato negli esercizi 1997, 1998 e 1999.

- 2. 117.** (ex 3. 111.) Michielon, Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Colombo.

Al comma 1, capoverso 2-nonies, secondo periodo, sostituire le parole da: sulle giacenze il Ministero del tesoro, fino alle parole: 1997, 1998 e 1999, con le seguenti: sulle giacenze il Ministero del tesoro applica il medesimo tasso di interesse annuo posticipato fissato con decreto dal Ministro stesso, ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, per le contabilità speciali fruttifere intestate agli enti soggetti al sistema della tesoreria unica.

Segue compensazione del Gruppo UDEUR.

- 2. 118.** (ex 3. 129.) Manzione, Acierno, Bagliani.

Al comma 1, capoverso 2-nonies, sostituire le parole: pari al rendimento netto medio degli immobili rilevato negli esercizi

1997, 1998 e 1999 con le seguenti: pari al tasso ufficiale di sconto.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza nazionale.

- 2. 119.** (ex 3. 158.) Armani, Bono, Paolone, Alberto Giorgetti, Proietti, Messa, Ozza.

Al comma 1, capoverso 2-nonies, sostituire le parole: rendimento netto medio degli immobili rilevato negli esercizi 1997, 1998 e 1999 con le parole: tasso di interesse annuo fissato dalla Banca centrale europea.

- 2. 120.** (ex 3. 161.) Pampo.

Al comma 1, capoverso 2-nonies, secondo periodo, sopprimere la seguente parola: netto.

- * **2. 121.** Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 1, capoverso 2-nonies, secondo periodo, eliminare la parola: netto.

- * **2. 301.** Governo.

*Al comma 1, capoverso 2-nonies, dopo le parole: 1997, 1998 e 1999 aggiungere le seguenti: il 20 per cento dei ricavi acquisiti al bilancio, per essere indirizzati sulle giacenze del Ministero del tesoro, verranno utilizzati per l'istituzione di case famiglia per portatori di *handicap* non autosufficienti, distribuendo tale somma di denaro a livello regionale, con modalità da definire tramite la conferenza Stato-Regioni.*

Conseguentemente, all'articolo 61, Tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 200 miliardi;

2001: — 150 miliardi;

2002: — 100 miliardi.

- 2. 122.** (ex Tab. A. 61.) Guidi, Teresio Delfino.

Al comma 1, capoverso 2-nonies, sostituire le parole da: fissato con decreto fino alla fine del capoverso con le seguenti: convenzionalmente vigente.

2. 123. (ex 3. 546.) Malavenda.

Al comma 1, capoverso 2-nonies, sostituire le parole da: fissato con decreto fino alla fine del capoverso con la seguente: vigente.

2. 124. (ex 3. 544.) Malavenda.

Al comma 1, capoverso 2-nonies, aggiungere il seguente periodo: Nel caso di enti assoggettati al regime di tesoreria unica, che, non risultando beneficiari di trasferimenti a copertura di disavanzi, presentino negli esercizi 1997, 1998 e 1999 squilibri finanziari nella gestione previdenziale, i proventi delle dismissioni dei beni e diritti immobiliari sono destinati a misure di contenimento dell'aumento delle aliquote contributive, destinando il rendimento degli introiti annuali della vendita al risanamento dei predetti squilibri.

Segue compensazione del Gruppo Misto- UDEUR.

2. 125. (ex 3. 130.) Manzione, Acierno, Bagliani.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente capoverso:

2-decies. Le disposizioni di cui ai commi 2-ter, secondo periodo, 2-quater e 2-quinquies trovano applicazione anche in caso di dismissione di beni immobili da parte degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

2. 126. (ex 3. 68.) Pistone.

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Rifondazione comunista.

2. 127. Bonato, Giordano, De Cesaris.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 2. 300 DELLA COMMISSIONE.

Sostituire le parole: 70 per cento con le parole: 50 per cento.

0. 2. 300. 1. Bono.

Sostituire la cifra: 70 per cento con le parole: 50 per cento.

0. 2. 300. 2. Liotta.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

« 2. Dopo la lettera f) del comma 109 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è aggiunta la seguente:

f-bis) Gli alloggi in edifici di pregio, sono definiti con circolare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Si considerano comunque di pregio gli immobili che sorgono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale. Tali alloggi sono offerti in vendita ai titolari di contratti di locazione in corso ovvero di contratti scaduti non ancora rinnovati purché si trovino nella detenzione dell'immobile, e ai loro familiari conviventi, in regola con i pagamenti al momento della presentazione domanda di acquisto, ad un prezzo di vendita pari al prezzo di mercato degli alloggi liberi, con le modalità di cui alle lettere a), b), c) del presente comma. All'offerta degli immobili si provvede mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, recante indicazione del prezzo di vendita dell'alloggio, inviata dall'ente proprietario ai soggetti di cui alla lettera a). Entro 60 giorni, dalla data di ricevimento della lettera raccomandata i soggetti presentano domanda di acquisto per gli alloggi

offerta. Decorso inutilmente tale termine gli immobili sono posti in vendita con asta pubblica al migliore offerente ».

2. 300. La Commissione.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 2, dopo le parole: edifici di pregio aggiungere le seguenti: ad esclusione di quelli di interesse storico ed artistico.

2. 128. (ex 3. 510. e 3. 508.) Malavenda.

Al comma 2, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole da: come definiti fino alle parole: 30 giugno 1997.

Conseguentemente, sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, si considerano di pregio i seguenti immobili:

a) immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n.1089, o ai sensi della legge n. 1497 del 1939 o ricadenti in zone vincolate ai sensi della legge n.431 del 1985;

b) immobili costituiti per oltre i due terzi da « abitazioni di lusso » ai sensi della legge n. 408 del 1949 e successive modificazioni ed integrazioni, della legge n. 35 del 1960 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto-legge 11 dicembre 1967, n.1150, convertito dalla legge n.26 del 1968, nonché del decreto ministeriale 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969;

c) immobili situati nel centro storico, così come definito ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 392 del 1978;

d) immobili che sorgono in zone nelle quali il valore medio di mercato degli immobili è superiore del 50 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale. I rilevamenti ai fini della determinazione dei valori medi di mercato comunale sono effet-

tuati dall'Osservatorio dei valori immobiliari del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze.

2. 129. Manzione, Acierno, Bagliani.

Al comma 2, capoverso, sostituire le parole: al miglior offerente con base d'asta pari al valore di mercato ridotto, se l'alloggio è occupato, del 15 per cento con le seguenti: ai conduttori con una riduzione del 15 per cento.

**Segue compensazione del Gruppo Misto-
UDEUR**

2. 130. (ex 3. 131.) Manzione, Bagliani, Di Nardo.

Al comma 2, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: al migliore offerente con base d'asta pari al valore di mercato ridotto, se l'alloggio è occupato, del 15 per cento, con le seguenti: ai conduttori.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-
Verdi.**

2. 131. (ex 3. 115.) Scalia.

Al comma 2, sopprimere le parole da: ridotto alle parole: del 15 per cento.

2. 132. (ex 3. 570.) Malavenda.

Al comma 2, sostituire le parole: ridotto, se l'alloggio è occupato, con la parola: aumentato.

2. 133. (ex 3. 503.) Malavenda.

Al comma 2, sostituire le parole: ridotto, se l'alloggio è occupato, del 15 per cento, con le seguenti: Se l'alloggio è occupato, l'immobile è offerto al conduttore, al fine dell'esercizio del diritto di prela-

zione, al prezzo di mercato valutato con le modalità della presente lettera diminuito del 15 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

2. 134. (ex 3. 120.) Possa.

Al comma 2, sostituire le parole: ridotto, se l'alloggio è occupato, del 15 per cento, *con le seguenti:* Se l'alloggio è occupato, l'immobile è offerto al conduttore, al fine dell'esercizio del diritto di prelazione, al prezzo di mercato valutato con le modalità della presente lettera diminuito del 15 per cento.

Segue compensazione del Gruppo Misto-UDEUR

2. 135. (ex 3. 127.) Manzione, Acierno.

Al comma 2, sostituire le parole: ridotto, se l'alloggio è occupato, del 15 per cento, *con le seguenti:* Se l'alloggio è occupato, l'immobile è offerto al conduttore, al fine dell'esercizio del diritto di prelazione, al prezzo di aggiudicazione ridotto ai sensi della presente lettera.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

2. 136. (ex 3. 121.) Possa.

Al comma 2, sostituire le parole: ridotto, se l'alloggio è occupato, del 15 per cento, *con le seguenti:* Se l'alloggio è occupato, l'immobile è offerto al conduttore, al fine dell'esercizio del diritto di prelazione, al prezzo di aggiudicazione ridotto ai sensi della presente lettera.

Segue compensazione del Gruppo Misto-UDEUR

2. 137. (ex 3. 128.) Manzione, Acierno.

Al comma 2, capoverso, dopo le parole: se l'alloggio è occupato *aggiungere le seguenti:* non abusivamente.

2. 138. (ex 3. 26.) Garra.

Al comma 2, capoverso, sostituire le parole: del 15 per cento *con le parole:* secondo le norme vigenti.

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza nazionale.

2. 140. (ex 3. 162.) Pampo.

Al comma 2, capoverso, sostituire le parole: 15 per cento *con le seguenti:* 20 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

2. 139. (ex 3. 5.) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento *con le seguenti:* 70 per cento.

2. 141. (ex 0. 3. 167. 4.) Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo.

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: le zone e la determinazione dei relativi valori sono stabilite dall'Osservatorio dei valori immobiliari del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze.

2. 142. (ex 0. 3. 167. 1.) Manzione, Acierno, Bagliani.

Al comma 2, capoverso, aggiungere in fine i seguenti periodi: Ove non interven-gano specifici accordi tra gli enti e le organizzazioni degli inquilini, si considerano aree con valori unitari medi nettamente superiori al prezzo medio di mercato del comune nel quale sono ubicate, ai sensi della circolare di cui sopra, le aree in cui i valori superano la media del valore di mercato comunale maggiorata del 51 per cento della differenza tra la media dei valori massimi e la media dei valori minimi, come individuati dalla Direzione cen-

trale dei servizi tecnici erariali del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze.

Segue compensazione del Gruppo Misto-UDEUR.

- 2. 143.** (ex 3. 125.) Manzione, Acierno, Bagliani.

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Le particolari disposizioni di cui al comma 2 non si applicano qualora il conduttore risponda ai requisiti ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 4 agosto 1999. A tale conduttore vengono estese tutte le condizioni più favorevoli previste dai decreti già emanati, in materia di dismissione del patrimonio ad uso abitativo di proprietà degli enti previdenziali pubblici.

Segue compensazione n. 1 del Gruppo Comunista.

- 2. 144.** (ex 3. 69.) Pistone, Galdelli.

Al comma 2, capoverso, aggiungere in fine i seguenti periodi: In ogni caso è comunque data priorità all'alienazione, a favore dei conduttori, degli immobili individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, per i quali sia stata verificata formalmente dall'ente proprietario l'alta propensione all'acquisto alla data di entrata in vigore della presente legge. In tal caso l'ente venditore è tenuto a determinare il prezzo di vendita con precedenza su ogni altro immobile, secondo le norme previste.

- 2. 145.** (ex 0. 3. 167. 2.) Acierno, Pistone.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Al fine di garantire la effettiva conclusione delle procedure di vendita nei tempi previsti dai programmi di dismissione, il prezzo di vendita dei complessi immobiliari, ovvero dei singoli alloggi, può essere stabilito, anche in deroga alle norme

vigenti, da apposite commissioni formate da un funzionario tecnico dell'ente proprietario e da un rappresentante designato dalle organizzazioni degli inquilini. In assenza di accordo tra i due componenti, le valutazioni sulla differenza di stima è affidata di comune accordo ad un soggetto terzo, prescelto tra funzionari UTE o professionisti abilitati. I relativi compensi, a carico dell'ente venditore, sono determinati per singola prestazione sulla base di parametri individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Le attività di cui al presente comma hanno inizio il 1° febbraio 2000 e devono concludersi entro il 15 aprile 2000.

Segue compensazione del Gruppo Misto-UDEUR.

- 2. 146.** (ex 3. 124.) Manzione, Acierno, Bagliani.

Sopprimere il comma 3.

- * **2. 147.** (ex 3. 4.) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 3.

- * **2. 148.** (ex 3. 76. e 3. 165.) Lembo, Losurdo, Aloï, Carrara, Colosimo, Franz, Zaccheo.

Sopprimere il comma 3.

- * **2. 149.** (ex 3. 138.) Scarpa Bonazza Buora, Marras, De Ghislanzoni, Misuraca, Giudice, Fratta Pasini, Dell'Utri, Amato, Collavini, Scaltritti.

Sopprimere il comma 3.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

- 2. 150.** (ex 3. 65.) Bonato, Giordano, De Cesaris.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. I proventi della dismissione dei beni e dei diritti immobiliari dell'INAIL, realizzati ai sensi del presente articolo, sono destinati a ridurre gli oneri assicurativi delle aziende. A tal fine la presidenza dell'Istituto di concerto con il consiglio di amministrazione stabilirà, sulla base degli effettivi introiti, le aliquote in diminuzione per i rispettivi settori merceologici ed attuerà siffatta riduzione previo parere della Corte dei conti.

2. 151. (ex 3. 163.) Pampo.

Al comma 3, sopprimere le parole da: I proventi fino alle parole: A tale fine.

2. 152. (ex 3. 569.) Malavenda.

Al comma 3, dopo le parole: diritti immobiliari aggiungere le seguenti: (da cui sono esclusi quelli ad uso residenziale, non alienabili).

2. 153. (ex 3. 509.) Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: separate fino alla fine del comma con le seguenti: di cui all'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. A tale fine, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base degli effettivi introiti, sono determinate le aliquote di esonero e gli esercizi contributivi di riferimento.

2. 205. Governo.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: iscritti alle gestioni separate di cui all'articolo 55, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144 aggiungere le seguenti: e alla gestione dell'agricoltura.

* **2. 154.** (ex 3. 77.) Lembo.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: iscritti alle gestioni separate di cui all'articolo 55, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144 aggiungere le seguenti: e alla gestione dell'agricoltura.

* **2. 155.** (ex 3. 139.) Scarpa Bonazza Buora, Marras, de Ghislanzoni Cardoli, Misuraca, Giudice, Fratta Pasini, Dell'Utri, Amato, Collavini, Scaltritti.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: iscritti alle gestioni separate di cui all'articolo 55, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, aggiungere le seguenti: ed alla gestione del comparto agricoltura.

2. 156. (ex 3. 117.) Domenico Izzo.

Al comma 3, sopprimere le parole da: con riferimento ad un tasso di rendimento dei proventi annuali della vendita di quattro punti percentuali superiore al tasso Rendistato.

2. 157. (ex 3. 66.) Innocenti.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: con riferimento ad un tasso di rendimento dei proventi annuali della vendita di quattro punti percentuali superiore al tasso Rendistato con le seguenti: con riferimento al tasso di rendimento medio dei proventi annuali della vendita.

Segue compensazione del Gruppo MISTO-UDEUR.

2. 158. (ex 3. 132.) Manzione, Di Nardo, Bagliani.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: con riferimento ad un tasso di rendimento dei proventi annuali della vendita di quattro punti percentuali superiore al tasso Rendistato con le seguenti: con riferimento al tasso di rendimento medio dei proventi annuali della vendita.

* **2. 159.** (ex 3. 137.) Alessandro Rubino.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: con riferimento ad un tasso di rendimento dei proventi annuali della vendita di quattro punti percentuali superiore al tasso Rendistato *con le seguenti:* con riferimento al tasso di rendimento medio dei proventi annuali della vendita.

* **2. 160.** (ex 3. 148. e 3. 164.) Bono, Armani, Contento, Pezzoli, Butti, Alberto Giorgetti, Marengo, Carlesi, Franz, Menia.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Considerate le elevate dimensioni del programma di alienazioni, è fatto obbligo al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di vigilare affinché siano assicurate le modalità più favorevoli per l'accesso ai mutui da parte degli inquilini acquirenti. In tal senso, oltre alle norme già previste in materia, il Ministero e gli enti venditori possono convenzionarsi con uno o più istituti abilitati al credito immobiliare, scelti anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive aperte che assicurino la più ampia pubblicità e partecipazione, da avviarsi entro il 30 gennaio 2000.

Segue compensazione del Gruppo MISTO-UDEUR.

2. 161. (ex 3. 123.) Manzione, Acierno, Bagliani.

Sopprimere il comma 4.

2. 162. Bonato, Giordano, De Cesaris.

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: In caso di perizia effettuata ed asseverata da soggetti, tecnici e professionisti abilitati, ai sensi delle norme di cui al presente articolo, non si dà luogo al parere di congruità di cui alle norme vigenti in materia.

2. 163. Manzione, Acierno, Bagliani.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: avvalendosi anche del supporto dell'osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali.

2. 202. (Nuova formulazione) Governo.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 2. 220 DELLA COMMISSIONE.

Dopo il comma 5-bis aggiungere il seguente:

5-ter. All'articolo 3 comma 109 della legge n. 662 del 1996, primo periodo sopprimere la parola « prevalente » e sostituirla con « totalitaria ».

0. 2. 220. 1. (Nuova formulazione) Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 3 comma 109 della legge n. 662 del 1996: alla lettera *a)* dopo le parole « frazionate » aggiungere le seguenti « e in blocco, anche a cooperative di abitazione di cui siano soci gli inquilini »;

alla lettera *c)* dopo le parole « di cui alla lettera *b)* » aggiungere le seguenti « e le modalità di determinazione del prezzo di vendita di cui alla lettera *d)* ».

2. 220. La Commissione.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO FORZA ITALIA

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti variazioni (in miliardi di lire):

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 1.000;

2001: — 1.600;

2002: — 2.000.

Ministero delle finanze:

2000: — 2.300;

2001: — 1.400;

2002: — 2.500.

Ministero della giustizia: 2000: — 100; 2001: — 100; 2002: — 100.	Ministero della sanità: 2000: — 100; 2001: — 100; 2002: — 100.
Ministero degli affari esteri: 2000: — 300; 2001: — 200; 2002: — 200.	Ministero dei beni e attività culturali: 2000: — 10; 2001: — 10; 2002: — 10.
Ministero della pubblica istruzione: 2000: — 500; 2001: — 400; 2002: — 400.	Ministero dell'ambiente: 2000: — 100; 2001: — 100; 2002: — 50.
Ministero dell'interno: 2000: — 150; 2001: — 150; 2002: — 150.	Ministero dell'università e ricerca scientifica: 2000: — 100; 2001: — 100; 2002: — 100.
Ministero dei trasporti e della navigazione: 2000: — 250; 2001: — 300; 2002: — 300.	<i>All'articolo 61, Tabella C, lo stanziamento relativo alla legge n. 468 del 1978 - Art. 9-ter. Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355) è ridotto di 490 miliardi nel 2000, 290 miliardi nel 2001 e 290 miliardi nel 2002.</i>
Ministero della difesa: 2000: — 50; 2001: — 50; 2002: — 50.	<i>Tutti gli altri stanziamenti della Tabella C sono ridotti in misura pari al 10 per cento negli anni 2000-2001-2002.</i>
Ministero del lavoro e della previdenza sociale: 2000: — 200; 2001: — 200; 2002: — 200.	<i>Aggiungere, in fine, il seguente articolo:</i>
Ministero del commercio con l'estero: 2000: — 10; 2001: — 10; 2002: — 10.	<i>ART. 63 - (Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative) - 1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è abrogata. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società</i>

cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 100 milioni di lire.

Compensazione n. 1

All'articolo 61, Tabella B, apportare le seguenti variazioni (in miliardi di lire):

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 1.400;

2001: — 1.300;

2002: — 1.000.

Ministero dei lavori pubblici:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

Ministero delle comunicazioni:

2000: — 200;

2001: — 200;

2002: — 200.

Ministero delle politiche agricole e forestali:

2000: — 500;

2001: — 500;

2002: — 500.

Ministero dell'industria:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

Ministero dell'ambiente:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 50.

Compensazione n. 2

All'articolo 61, Tabella A, tutti gli importi, al netto delle regolazioni debitorie, sono ridotti del 50 per cento.

Alla Tabella C, lo stanziamento riguardante la legge n. 468 del 1978 - Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355) è ridotto di 490 miliardi nel 2000, 290 miliardi nel 2001 e 290 miliardi nel 2002.

Compensazione n. 3

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE

All'articolo 4, sopprimere il comma 2.

Compensazione n. 1

*Sopprimere l'articolo 13.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 63 — 1. Sugli importi delle riscossioni effettuate dallo Stato e dai suoi concessionari, per giocate, concorsi e pronostici, scommesse di ogni tipo e manifestazioni a premio è prelevato l'1 per cento.

2. Il Ministro delle finanze, con atti amministrativi adottati ai sensi dell'articolo 16 della legge 17 maggio 1999, n. 133, provvede ai necessari adempimenti attuativi.

Compensazione n. 2

All'articolo 17, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 1 per cento con le parole: 2,5 per cento.

Compensazione n. 3

All'articolo 17, comma 1, lettera f), sostituire le parole: al 50 per cento con le parole: all'80 per cento.

Compensazione n. 4

All'articolo 17, comma 1, lettera f), sostituire le parole: al 4 per cento con: al 10 per cento.

Compensazione n. 5

All'articolo 24, comma 4, sostituire le parole: 5 per cento con le parole: 10 per cento.

Compensazione n. 6

All'articolo 24, sopprimere il comma 8. Conseguentemente, sopprimere l'articolo 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Compensazione n. 7

All'articolo 33, comma 1, dopo le parole: e maturandi aggiungere le parole: ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le altre somme aggiuntive previste dalla legge.

Compensazione n. 8

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63. — 1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 9

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63. — 1. L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

2. Qualora gli atti di cui al comma 1 comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

3. Il professionista di cui al comma 2 deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

4. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

5. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito per il 2.000 non inferiore a 100 miliardi l'anno, ed a 200 miliardi l'anno a partire dall'anno 2.001; di pari importo si intendono ridotti i trasferimenti dallo Stato ai comuni.

Compensazione n. 10

All'articolo 61, Tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 15 per cento.

Compensazione n. 11

**COMPENSAZIONI
DEL GRUPPO LEGA FORZA NORD
PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA**

All'articolo 17, al comma 1, lettera a), dopo le parole: al comma 2 aggiungere le seguenti: l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1,5 per cento rispetto al personale in servizio dal 31 dicembre 1997 » e.

Compensazione n. 1

All'articolo 16, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: « 629 miliardi, in lire 1.761 miliardi ed in lire 2.269 miliardi » con le seguenti: « 380 miliardi, in lire 1.500 miliardi ed in lire 2.000 »;

b) al comma 2, sostituire le parole: « 236 miliardi, in lire 660 miliardi ed in lire 850 miliardi » con le seguenti: « 186 miliardi, in lire 610 miliardi ed in lire 800 miliardi ».

Compensazione n. 2

All'articolo 24, comma 4, sostituire le parole: del 5 per cento con le seguenti: del 10 per cento.

Compensazione n. 3

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: -700 miliardi;

2001: -700 miliardi;

2002: -700 miliardi.

Ministero degli affari esteri:

2000: -200 miliardi;

2001: -200 miliardi;

2002: -200 miliardi.

Ministero della pubblica istruzione:

2000: -300 miliardi;

2001: -300 miliardi;

2002: -300 miliardi.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Ministero dell'ambiente:

2000: -70 miliardi;

2001: -70 miliardi;

2002: -70 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

2000: -90 miliardi;

2001: -90 miliardi;

2002: -90 miliardi.

Ministero dell'interno:

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Totale compensazione:

2000: -1.510 miliardi;

2001: -1.510 miliardi;

2002: -1.510 miliardi.

Compensazione n. 4

All'articolo 61, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: -400 miliardi;

2001: -400 miliardi;

2002: -400 miliardi.

Ministero delle politiche agricole:

2000: -200 miliardi;

2001: -200 miliardi;

2002: -200 miliardi.

Ministero delle comunicazioni:

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

2000: -250 miliardi;

2001: -250 miliardi;

2002: -250 miliardi.

Tale compensazione:

2000: -900 miliardi;

2001: -900 miliardi;

2002: -900 miliardi.

Compensazione n. 5

All'articolo 61, tabella C, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):

Articolo 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p):

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Articolo 36: Finanziamento censimenti (3.1.2.36. - Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p):

2000: -85 miliardi;

2001: -85 miliardi;

2002: -85 miliardi.

Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti: articolo 4: Autonomia finanziaria (3.1.3.10. - Corte dei conti - cap. 2815):

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2. - Presidenza del Consiglio dei ministri - capp. 2710, 2711, 2712, 2713, 2714):

2000: -500 miliardi;

2001: -500 miliardi;

2002: -500 miliardi.

Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di trasporti (3.1.2.10. - Ente nazionale di assistenza al volo - cap. 1930):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello

Stato in materia di bilancio: articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1. — Fondi di riserva — cap. 4355):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Ministero degli affari esteri:

Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto legge n. 155 del 1933, convertito con modificazioni, dalle legge n. 243 del 1993 (3.1.1.0. — Funzionamento — capp. 2150, 2151 ...):

2000: -250 miliardi;

2001: -250 miliardi;

2002: -250 miliardi.

Ministero dei lavori pubblici:

Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo (articolo 11 comma 1) (7.1.2.1. — Sostegno all'accesso alle locazioni abitative — cap. 4201):

2000: -200 miliardi;

2001: -200 miliardi;

2002: -2100 miliardi.

Ministero del commercio con l'estero:

Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero: articolo 8, comma 1, lettera a) ... (4.1.2.1. - cap. 2100):

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Articolo 8, comma 1, lettera b) (4.1.2.1. - cap. 2101):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Legge n. 549 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.2. — Contributi ad enti ed altri organismi — cap. 2130):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica: articolo 5, comma 1, lettera a) (2.1.2.3. — Finanziamento ordinario delle Università statali — cap. 1263):

2000: -500 miliardi;

2001: -500 miliardi;

2002: -500 miliardi.

Ministero dei beni culturali e ambientali: legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » (3.1.1.0. — Funzionamento — cap. 1601):

2000: -5 miliardi;

2001: -5 miliardi;

2002: -5 miliardi.

Totale compensazione:

2000: -2.040 miliardi;

2001: -2.040 miliardi;

2002: -2.040 miliardi.

Compensazione n. 6

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602).

1. All'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h*) aggiungere la seguente:

« *h-bis*) le ritenute dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle Tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato »;

2. Al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: « , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle Tabelle A e B, allegate alla legge del 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato ».

Compensazione n. 7

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-*bis*.

(Disposizioni in materia di gas metano).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Compensazione n. 8

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

ART. 17-*bis*.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).

1. Per il triennio 2000-2002, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del per-

sonale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti al 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

2. Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

Compensazione n. 9

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-*bis*.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).

Per il triennio 2000-2002, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Compensazione n. 10

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Disposizioni in materia di IVA).

1. Alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64) 123-*ter*) e 127-*decies*);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di maté;

c) al numero 127-*novies*, aggiungere in fine le seguenti parole: « con esclusione delle prestazioni relative al “business class” ».

Compensazione n. 11

All'articolo 61, Tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, legge 163 del 1985 e articolo 7 della legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni, dalle legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2. — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 8211, 8212/p, 8213, 8214, 8215), *apportare le seguenti variazioni:*

2000: -900 miliardi;

2001: -900 miliardi;

2002: -900 miliardi.

Compensazione n. 12

All'articolo 61, Tabella D, legge n. 298 del 1998: *attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse.* Articolo 1, comma 1: *prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8. — Aree depresse — cap. 8590), apportare le seguenti variazioni:*

2000: -1.500 miliardi;

2001: -2.000 miliardi;

2002: -2.000 miliardi.

Compensazione n. 13

All'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per il triennio 2000-2002 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,

comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

Conseguentemente, è abrogato il comma 126 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituito il titolo dell'articolo 19 con il seguente: (Disposizioni in materia di indennità e di compensi).

Compensazione n. 14

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Disposizioni in materia di imposte su determinati redditi di capitale).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 si applica una imposta sulle transazioni finanziarie denominate in valuta non comunitaria, con aliquota proporzionale pari allo 0,1 per cento.

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le norme di attuazione del presente articolo.

Compensazione n. 15

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, *sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi.*

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del medesimo decreto legislativo, nonché, all'articolo 3, comma 144,

lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sostituire le parole: fra il 3,5 ed il 4,5 con le seguenti: fra il 3,5 e il 7,5.

Compensazione n. 1

Il comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è sostituito dal seguente:

194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1 settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991, convertito con modificazioni dalla legge 1 giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 2000, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme il versamento degli stessi in 6 rate bimestrali consecutive di uguale importo la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 2000 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1997 e il 31 dicembre 1999, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti entro il 31 dicembre 2000. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento.

Compensazione n. 2

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Compensazione n. 3

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

29. A decorrere dal 1° gennaio 2000 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione n. 4

A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'accisa sul tabacco è aumentata del 4 per cento.

Compensazione n. 5

A decorrere dal 1° gennaio 2000 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

Compensazione n. 6

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 2.000.000;

2001: — 1.350.000;

2002: — 1.000.000.

Ministero delle finanze:

2000: — 2.000.000;

2001: — 1.350.000;

2002: — 1.000.000.

Compensazione n. 7

Al comma 2 dell'articolo 20 della legge 448 del 23 dicembre 1998 sostituire le parole: 2,7 per cento, 2,5 per cento, 2 per cento, 1,5 per cento con le seguenti: 4,5 per cento, 4 per cento, 3,7 per cento, 3,5 per cento.

Compensazione n. 8

All'articolo 61, Tabella C, alla voce « Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 », apportare le seguenti variazioni:

2000: — 1.000.000;

2001: — 1.000.000;

2002: — 1.000.000.

Compensazione n. 9

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Compensazione n. 10

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-UDEUR

All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7, per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2000 e per i tre successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente nelle misure del 6,3 per cento, del 5,9 del 5,65 e del 5,15 per cento. A decorrere dal quarto periodo d'imposta successivo, l'aliquota è stabilita nella misura del 6 per cento.

Compensazione n. 1

All'articolo 61, tabella A, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: — 40.000;

2001: — 26.666;

2002: — 20.000.

Compensazione n. 2

All'articolo 61, alla tabella B, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: — 200.000;

2001: — 133.333;

2002: — 100.000.

Compensazione n. 3

All'articolo 61, alla tabella A, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: — 400.000;

2001: — 266.666;

2002: — 200.000.

Compensazione n. 4

**COMPENSAZIONI
DEL GRUPPO MISTO-VERDI-L'ULIVO**

All'articolo 61, tabella A, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: — 40.000;

2001: — 26.666;

2002: — 20.000.

Compensazione n. 1

All'articolo 61 alla tabella B, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: — 200.000;

2001: — 133.333;

2002: — 100.000.

Compensazione n. 2

All'articolo 61, alla tabella A, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: — 400.000;

2001: — 266.666;

2002: — 200.000.

Compensazione n. 3

**COMPENSAZIONI
DEL GRUPPO COMUNISTA**

All'onere relativo si fa fronte con una riduzione di pari importo, per il triennio 2000-2002, a valere sugli accantonamenti previsti dall'articolo 61, Tabella A, relativi al Ministero delle finanze.

Compensazione n. 1

(A.C. 6557 - sezione 2)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 4.

(Patrimonio immobiliare dello Stato).

1. Al comma 86 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono soppresse le seguenti parole: « aventi valore significativo » ed è aggiunto in fine il seguente periodo: « Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale a tal fine di uno o più consulenti finanziari o immobiliari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere ».

2. Il comma 87 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è abrogato.

3. Il comma 99 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

« 99. I beni immobili e i diritti immobiliari appartenenti al patrimonio dello Stato non conferiti nei fondi di cui al comma 86, individuati dal Ministro delle finanze, possono essere alienati secondo programmi, modalità e tempi definiti, di concerto con il Ministro delle finanze, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che ne cura l'attuazione. In detti programmi vengono altresì stabiliti le modalità di esercizio del diritto di prelazione previsto dal comma 113, i diritti attribuiti ai conduttori e gli obblighi a carico degli stessi secondo i medesimi criteri previsti dal secondo periodo della lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale a tal fine di uno o più consulenti immobiliari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità

di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere. I beni e i diritti immobiliari dello Stato, anche non compresi nei programmi, sono alienati in deroga alle norme di contabilità di Stato. Lo Stato venditore è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene nonché alla regolarità urbanistica e a quella fiscale producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto e di regolarità urbanistica e fiscale. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. I beni e i diritti immobiliari compresi nei programmi possono essere alienati a uno o più intermediari scelti con procedure competitive e secondo i termini che seguono. Gli intermediari acquirenti corrispondono al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'importo pattuito e si impegnano a rivendere gli immobili entro il termine concordato, corrispondendo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la differenza tra il prezzo di rivendita e il prezzo di acquisto, al netto di una commissione percentuale progressiva calcolata su tale differenza. Nel caso in cui l'intermediario non proceda alla rivendita degli immobili nel termine concordato, lo stesso corrisponde al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la differenza tra il valore di mercato degli immobili, indicato dal consulente di cui al comma 86, e il prezzo di acquisto, al netto della commissione percentuale di cui al periodo precedente calcolata su tale differenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può essere previsto che l'alienazione degli immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di rivendita successiva. All'alienazione singola dei beni e diritti immobiliari, anche non compresi nei programmi, a soggetti diversi dagli intermediari, provvede il Ministero delle finanze ».

4. Dopo il comma 99 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è inserito il seguente:

« 99-bis. Le disposizioni di cui al comma 99 si applicano anche ai beni im-

mobili appartenenti al patrimonio dello Stato non conferiti nei fondi di cui al comma 86, suscettibili di utilizzazione agricola; il relativo programma di alienazione è definito di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, che ne cura l'attuazione. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano solo agli immobili destinati alla coltivazione; non sono ricompresi gli usi civici non agricoli, i boschi, i demani, inclusi quelli marittimi, le aree interne alle città e quelle in possesso o in gestione alle università agrarie. La rivendita, previo accorpamento in lotti minimi di dieci ettari e comunque in lotti atti ad assicurare la piena vitalità aziendale di fondi confinanti, deve essere effettuata preferibilmente ad imprenditori agricoli, con preferenza per i giovani imprenditori che non abbiano superato i quaranta anni di età. Il Ministro delle politiche agricole e forestali presenta al Parlamento una relazione annuale sull'attuazione delle disposizioni del presente comma ».

5. Il comma 100 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

« 100. Lo Stato venditore è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene nonché alla regolarità urbanistica e a quella fiscale producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto e di regolarità urbanistica e fiscale. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Le valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da alienare sono effettuate secondo le modalità e i termini stabiliti con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il regolamento di cui all'articolo 32 della predetta legge n. 448 del 1998 ancora non sia stato emanato, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica comunica l'elenco degli immobili oggetto di alienazione al Ministero per i beni e le attività culturali che si pronuncia entro e non oltre novanta giorni dalla ricezione della comu-

nicazione in ordine all'eventuale sussistenza dell'interesse storico-artistico individuando, in caso positivo, le singole parti soggette a tutela degli immobili stessi. Per i beni riconosciuti di tale interesse si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della legge 1° giugno 1939, n. 1089. Le approvazioni e le autorizzazioni di cui alla predetta legge n. 1089 del 1939 sono rilasciate entro centoventi giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine senza che la valutazione sia stata effettuata vi provvede, in via sostitutiva, il Presidente del Consiglio dei ministri ».

6. Al comma 102 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « approvati e resi esecutivi » sono sostituite dalla seguente: « stipulati ».

7. I commi 103 e 104 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono abrogati.

8. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 si applicano fino alla piena operatività dell'Agenzia del demanio di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

9. Il comma 1 dell'articolo 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituito dal seguente:

« 1. Nell'ambito del processo di dismissione o di valorizzazione del patrimonio immobiliare statale, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, può conferire o vendere a società per azioni, anche appositamente costituite, compendi o singoli beni immobili o diritti reali su di essi, anche se per legge o per provvedimento amministrativo o per altro titolo posti nella disponibilità di soggetti diversi dallo Stato che non ne dispongano per usi governativi, per la loro più proficua gestione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale di uno o più consulenti immobiliari o finanziari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive

tra primarie società nazionali ed estere. I consulenti immobiliari e finanziari sono esclusi dall'acquisto di compendi o singoli beni immobili o diritti reali su di essi relativamente ai programmi nei quali abbiano prestato attività di consulenza. I valori di conferimento, ai fini di quanto previsto dall'articolo 2343 del codice civile, sono determinati in misura corrispondente alla rendita catastale rivalutata. I valori di vendita sono determinati in base alla stima del consulente di cui al presente comma. Lo Stato è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene. Il Ministro delle finanze produce apposita dichiarazione di titolarità del diritto. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Le valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da alienare sono effettuate secondo le modalità e i termini stabiliti con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 32 della presente legge ».

10. Le risorse derivanti dalle alienazioni e gestioni degli immobili effettuate ai sensi dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini delle previste riassegnazioni, al netto di quanto spettante per le attività svolte dalla società incaricata delle attività di dismissione e valorizzazione.

11. La riassegnazione prevista dal comma 95 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non si applica per gli anni 2000, 2001 e 2002.

12. Le regioni e gli enti locali possono applicare le disposizioni del presente articolo all'alienazione di diritti e di beni immobiliari di proprietà degli enti medesimi.

13. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra analiticamente tutte le operazioni immobiliari di cui ai commi 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 12 del presente articolo.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL
DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

4. 51. (ex 6. 21.) Bonato, Giordano, De Cesaris.

Sopprimere il comma 1.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

4. 52. (ex 6. 22.) Bonato, Giordano, De Cesaris.

Al comma 1, sopprimere le parole: , anche in deroga alle norme di contabilità di Stato,

Seguono compensazioni del gruppo di Forza Italia.

4. 1. (ex 6. 65.) Alessandro Rubino, Possa, Conte, Leone.

Al comma 1, sopprimere le parole: , anche in deroga alle norme di contabilità di Stato,

- * 4. 2. (ex 6. 69.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 1, sopprimere le parole: , anche in deroga alle norme di contabilità di Stato,

- * 4. 3. (ex 6. 16. e 6.14.) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 3.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

4. 53. (ex 6. 23.) Bonato, Giordano, De Cesaris.

Al comma 3, capoverso 99, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , dando priorità ai beni concessi in locazione alle famiglie che percepiscono un reddito inferiore a quelli fissati per la decadenza dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

4. 4. (ex 6. 13.) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 3, capoverso 99, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: sentite le organizzazioni sindacali dell'utenza, quando le dimissioni riguardano beni concessi in locazione a famiglie con reddito inferiore a quelli fissati per la decadenza dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-UDEUR.

4. 66. (ex 6. 64.) Manzione, Acierno, Bagliani.

Al comma 3, capoverso 99, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: sentite le organizzazioni sindacali dell'utenza, quando le dimissioni riguardano beni concessi in locazione a famiglie con reddito inferiore a quelli fissati per la decadenza dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

- * 4. 55. (ex 6. 57.) Scalia.

Al comma 3, capoverso 99, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: sentite le organizzazioni sindacali dell'utenza, quando le dimissioni riguardano beni concessi in locazione a famiglie con reddito

inferiore a quelli fissati per la decadenza dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

* **4. 54.** (ex 6. 38.) Pistone.

Al comma 3, capoverso 99, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Sono fatti salvi i beni immobili già acquisiti dai comuni in base all'articolo 3, commi 86 e seguenti, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, anche se il Ministero delle finanze non li ha formalmente consegnati.

4. 5. (ex 6. 52.) Michielon, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Al comma 3, capoverso 99, terzo periodo, sopprimere le parole: , anche in deroga alle norme di contabilità di Stato,

4. 56. (ex 6. 25.) Bonato, Giordano, De Cesaris.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 3, capoverso 99, terzo periodo, sopprimere le parole: , anche in deroga alle norme di contabilità di Stato,

* **4. 6.** (ex 6. 85.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozzano, Paoletti, Proietti.

Al comma 3, capoverso 99, terzo periodo, sopprimere le parole: , anche in deroga alle norme di contabilità di Stato,

* **4. 7.** (ex 6. 15.) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 3, capoverso 99, terzo periodo, sopprimere le parole: , anche in deroga alle norme di contabilità di Stato,

4. 8. (ex 6. 66.) Alessandro Rubino, Possa, Conte, Leone.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 3, capoverso 99, terzo periodo, sostituire le parole: anche in deroga alle norme di contabilità dello Stato, *con le seguenti:* secondo le norme della contabilità dello Stato.

4. 44. (ex 6. 506.) Malavenda.

Al comma 3, capoverso 99, sopprimere dal quarto al settimo periodo.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

4. 58. (ex 6. 27.) Bonato, Giordano, De Cesaris.

Al comma 3, capoverso 99, sopprimere il quarto periodo.

4. 9. (ex 6. 6.) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 3, capoverso 99, quarto periodo, sopprimere le parole: sono alienati in deroga alle norme di contabilità di Stato.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

4. 57. (ex 6. 26.) Bonato, Giordano, De Cesaris.

Al comma 3, capoverso 99, quarto periodo, sopprimere le parole: sono alienati in deroga alle norme di contabilità di Stato.

4. 43. (ex 6. 505.) Malavenda.

Al comma 3, capoverso 99, quinto periodo, sostituire le parole: esonerato dalla consegna dei documenti *con le seguenti:* obbligato alla consegna dei documenti catastali.

4. 11. (ex 6. 7.) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al terzo comma, capoverso 99, quinto periodo sostituire le parole da: nonché fino

alla fine del periodo con le seguenti: producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto.

- 4. 10.** (ex 6. 71.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 3, capoverso 99, dopo il quinto periodo aggiungere il seguente: La scelta del notaio spetta alla parte acquirente.

- 4. 12.** (ex 6. 8.) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 3, capoverso 99, settimo periodo, sostituire le parole da: possono essere alienati sino alla fine del comma con le seguenti: sono alienati dai comuni nel cui territorio é ubicato il bene da alienare con conseguente compartecipazione agli utili del comune stesso non inferiore al 10 per cento del prezzo di vendita del bene.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

- 4. 61.** (ex 6. 24.) Bonato, Giordano, De Cesaris.

Al comma 3, capoverso 99, ottavo periodo, dopo le parole: importo pattuito aggiungere le seguenti: , che non può essere inferiore al prezzo medio di mercato di unità simili,

- 4. 13.** (ex 6. 70.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 3, capoverso 99, ottavo periodo, sopprimere le parole da: al netto di una commissione percentuale sino alla fine del periodo.

- 4. 14.** (ex 6. 9.) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 3, capoverso 99, sopprimere il nono ed il decimo periodo.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

- 4. 59.** (ex 6. 28.) Bonato, Giordano, De Cesaris.

Al comma 3, capoverso 99, sopprimere il nono periodo.

- 4. 15.** (ex 6. 10.) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 3, capoverso 99, sopprimere il decimo periodo.

Seguono compensazioni del gruppo di Forza Italia.

- 4. 16.** (ex 6. 61.) Possa.

Al comma 3, capoverso 99, sopprimere il decimo periodo.

- * **4. 17.** (ex 6. 11) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 3, capoverso 99, sopprimere il decimo periodo.

- * **4. 60.** (ex 6. 56.) Scalia.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: lire 1.000 miliardi, *con le seguenti:* lire 920 miliardi.

- 4. 92.** (ex 6. 59.) Scalia, Turrone.

Sopprimere il comma 4.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

- 4. 63.** (ex 6. 29.) Bonato, Giordano, Malentacchi.

Al comma 4, alinea, sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

99-ter. Le disposizioni di cui al comma 99 si applicano anche ai beni immobili appartenenti al patrimonio dell'Ente Tabacchi Italiani non conferiti nei fondi di cui al comma 86; il relativo programma di alienazione è definito in concerto con il Ministero delle finanze che ne cura l'attuazione.

4. 18. (ex 6. 55.) Santandrea, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Al comma 4, capoverso 99-bis, primo periodo, dopo le parole: di utilizzazione agricola aggiungere le seguenti: con esclusione di quelli funzionali alle attività istituzionali di salvaguardia della biodiversità animale e vegetale.

4. 64. (ex 6. 19.) Zagatti, Gerardini, Bandoli, Calimani, Cappella, Francesca Izzo, Manzato, Occhionero, Siola, Vigni.

Al comma 4, capoverso 99-bis, primo periodo, sostituire le parole da: ; il relativo programma di alienazione fino alla fine del periodo con le seguenti: . La rivendita, rivolta esclusivamente agli imprenditori agricoli, avviene previo accorpamento dei terreni interessati in lotti minimi omogenei, in relazione al loro valore di mercato, ed è regolata da un programma di alienazione, definito di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali, che provvede ad indicare i requisiti minimi dei potenziali acquirenti, sulla base di criteri che tengano conto dell'età, delle capacità imprenditoriali e delle effettive prospettive di sviluppo delle strutture aziendali condotte dagli acquirenti medesimi.

4. 19. (ex 6. 53.) Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 4, capoverso 99-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

4. 20. (ex 6. 75.) Losurdo, Aloï, Nuccio Carrara, Colosimo, Franz, Zaccheo.

Al comma 4, capoverso 99-bis, secondo periodo, sostituire le parole: inclusi quelli marittimi con le seguenti: , compresi quelli marittimi e quelli finalizzati allo svolgimento, da parte di aziende demaniali, di programmi di biodiversità animale e vegetale

4. 89. Saia, Gerardini.

Al comma 4, capoverso 99-bis, terzo periodo, sopprimere le parole: , previo accorpamento in lotti minimi di dieci ettari,

4. 21. (ex 6. 72.) Losurdo, Aloï, Nuccio Carrara, Colosimo, Franz, Zaccheo.

Al comma 4, capoverso 99-bis, terzo periodo, sostituire le parole da: in lotti minimi fino alla fine del periodo con le seguenti: in lotti non superiori a dieci ettari deve essere effettuata ad imprenditori agricoli singoli o associati con preferenza per i giovani imprenditori che non abbiano superato i quaranta anni di età, che sono conduttori di tali fondi, consentendo il diritto di prelazione. Qualora i conduttori non siano interessati all'acquisto ma vogliono esercitare solo la conduzione di detti fondi, questi non possono essere venduti a terzi. Non può essere ceduto al medesimo imprenditore, né a suoi parenti e affini, né a suoi soci un numero di lotti superiore a due.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

4. 65. (ex 6. 30.) Bonato, Giordano, Malentacchi.

Al comma 4, capoverso 99-bis, terzo periodo, sostituire le parole: di dieci ettari con le seguenti omogenei, in relazione al loro valore di mercato,

- 4. 22.** (ex 6. 54.) Vascon, Anghinoni, Dozzo.

Al comma 4, capoverso 99-bis, terzo periodo, sostituire le parole: dieci ettari con le seguenti: venti metri quadri.

- 4. 77.** Malavenda.

Seguono altri 1.964 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.

Al comma 4, capoverso 99-bis, terzo periodo, sostituire le parole: dieci ettari con le seguenti: 1.984 metri quadri.

- 4. 78.** Malavenda.

Al comma 4, capoverso 99-bis, terzo periodo, dopo le parole: piena vitalità aziendale aggiungere le seguenti: compresa quella.

- 4. 100.** Governo.

Al comma 4, capoverso 99-bis, terzo periodo, dopo le parole: quaranta anni aggiungere le seguenti: e 301 giorni.

- 4. 79.** Malavenda.

Seguono altri 299 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.

Al comma 4, capoverso 99-bis, terzo periodo, dopo le parole: quaranta anni aggiungere le seguenti: e 2 giorni.

- 4. 80.** Malavenda.

Al comma 4, capoverso 99-bis, quarto periodo, sostituire le parole: 40 anni con le seguenti: 45 anni.

- 4. 23.** (ex 6. 74.) Losurdo, Aloï, Nuccio Carrara, Colosimo, Franz, Zaccheo.

Sopprimere il comma 5.

Seguono le compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

- 4. 91.** (ex 6.33). Bonato, Giordano, De Cesaris.

Al comma 5, capoverso 100, secondo periodo, sostituire la parola: 20 con la seguente: 0,001.

- 4. 81.** Malavenda.

Seguono altri 600 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.

Al comma 5, capoverso 100, secondo periodo, sostituire la parola: 20 con la seguente: 10,50.

- 4. 82.** Malavenda.

Al sesto periodo, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: novanta giorni.

- 4. 50.** Governo.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 5, capoverso 100, quarto periodo, sostituire la parola: novanta con la seguente: centottanta

- 4. 83.** Malavenda.

Seguono altri 89 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.

Al comma 5, capoverso, quarto periodo, sostituire la parola: novanta con la seguente: novantuno

4. 84. Malavenda.

Al comma 5, capoverso 100, sesto periodo, sostituire la parola: centoventi con la seguente: duecentoquaranta.

4. 85. Malavenda.

Seguono altri 119 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.

Al comma 5, capoverso, sesto periodo, sostituire la parola: centoventi con la seguente: centoventuno

4. 86. Malavenda.

Al comma 5, capoverso, sostituire gli ultimi due periodi con il seguente: Le approvazioni e le autorizzazioni di cui alla predetta legge n. 1089 del 1939 se non sono rilasciate entro centoventi giorni dalla ricezione della richiesta si intendono concesse.

4. 24. (ex 6. 78.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il bene è inalienabile.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

4. 67. (ex 6. 31.) Bonato, Giordano, De Cesaris.

Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il decorso infruttuoso del termine di cui al precedente periodo è da considerarsi di silenzio assenso.

4. 25. (ex 6. 77.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 5, capoverso 100, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quanto previsto dal presente comma è esteso agli enti locali che possono alienare i propri beni previa autorizzazione di cui all'articolo 24 e seguenti della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

4. 26. (ex 6. 84.) Michielon, Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Al comma 5, capoverso 100, aggiungere in fine il seguente periodo: Quanto previsto dal presente comma è esteso agli enti locali che possono alienare, in attesa dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 32 della legge n. 448 del 1998, i propri beni previa autorizzazione di cui all'articolo 24 e seguenti della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

4. 27. (ex 6. 83.) Michielon, Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 2, comma 2, della legge 11 luglio 1986, n. 390, dopo le parole »di enti pubblici territoriali,« sono aggiunte le seguenti: »ivi compresi gli Enti Parco nazionali, ».

4. 68. (ex Tab. A. 70. 6.) Mussi, Spini.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 2, comma 2, della legge 11 luglio 1986, n. 390, dopo le parole «di enti pubblici territoriali,» sono aggiunte le seguenti: «degli Enti Parco costituiti ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e della legge 9 dicembre 1998, n. 426, ».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'ambiente, variare gli importi come segue:

2000: — 10.000;

2001: — 10.000;

2002: — 10.000.

4. 70. (ex Tab. A. 72. 6.) Mussi, Spini.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 11 luglio 1986, n. 390, dopo le parole « ad altri enti o istituti » sono aggiunte le seguenti: « , ivi compresi gli Enti Parco nazionali, ».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'ambiente, variare gli importi come segue:

2000: — 10.000;

2001: — 10.000;

2002: — 10.000.

4. 69. (ex Tab. A. 71. 6.) Mussi, Spini.

Al comma 9, capoverso 1, primo periodo, sopprimere le parole: , anche in deroga alle norme di contabilità di Stato,

* **4. 28.** (ex 6. 67.) Alessandro Rubino, Possa, Conte, Leone.

Al comma 9, capoverso 1, primo periodo, sopprimere le parole: , anche in deroga alle norme di contabilità di Stato,

* **4. 29.** (ex 6. 1.) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 9, capoverso 1, primo periodo, sopprimere le parole: , anche in deroga alle norme di contabilità di Stato,

* **4. 30.** (ex 6. 79.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 9, capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole: anche in deroga alle norme di contabilità dello Stato, con le seguenti: secondo le norme della contabilità dello Stato.

4. 42 (ex 6. 502.) Malavenda.

Al comma 9, capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole: per azioni, con le seguenti: di capitali.

4. 31. (ex 6. 2.) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 9, capoverso 1, primo periodo, sopprimere le parole: anche appositamente costituite.

4. 45. (ex 6. 509.) Malavenda.

Al comma 9, secondo periodo, sopprimere le parole: incaricati anche della valutazione dei beni.

4. 47. (ex 6. 542.) Malavenda.

Al comma 9, capoverso 1, secondo periodo, sopprimere le parole: , anche in deroga alle norme di contabilità di Stato,

4. 32. (ex 6. 80.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 9, capoverso 1, secondo periodo, sopprimere le parole: , anche in deroga alle norme di contabilità di Stato,

Seguono compensazioni del gruppo di Forza Italia.

4. 33. (ex 6. 68.) Alessandro Rubino, Possa, Conte, Leone.

Al comma 9, capoverso 1, secondo periodo, sostituire le parole: anche in deroga

alle norme di contabilità dello Stato con le seguenti: secondo le norme della contabilità dello Stato.

4. 41. (ex 6. 501.) Malavenda.

Al comma 9, capoverso 1, secondo periodo, sopprimere le parole: ed estere.

4. 93. (ex 6. 543.) Malavenda.

Al comma 9, capoverso 1, terzo periodo, sopprimere le parole: relativamente ai programmi nei quali abbiano prestato attività di consulenza.

4. 71. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

All'articolo 6, comma 9, capoverso 1, sopprimere il quinto periodo.

4. 46. (ex 6. 531.) Malavenda.

Al comma 9, capoverso 1, quinto periodo, sostituire le parole: alla stima del consulente di cui al presente comma con le seguenti: alla valutazione dell'ufficio tecnico erariale.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

4. 72. (ex 6. 34.) Bonato, Giordano, De Cesaris.

Al comma 9, capoverso 1, quinto periodo, aggiungere, in fine, le parole: , sulla base di effettivi valori di mercato.

4. 34. (ex 6. 3.) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 9, capoverso 1, sesto periodo, sostituire le parole: esonerato dalla consegna dei documenti con le seguenti: obbligato alla consegna dei documenti catastali.

4. 35. (ex 6. 4.) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 9, capoverso 1, sopprimere gli ultimi due periodi.

4. 40. (ex 6. 500.) Malavenda.

Al comma 9, capoverso 1, ottavo periodo, sostituire la parola: 20 con la seguente: 0,73.

4. 87. Malavenda.

Seguono altri 520 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.

Al comma 9, capoverso 1, ottavo periodo, sostituire la parola: 20 con la seguente: 10,50.

4. 88. Malavenda.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis). Al fine di realizzare ulteriori risorse per l'ammodernamento ed il potenziamento operativo, infrastrutturale e strutturale delle Forze armate, previsto dall'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e allo scopo di sostenere il nuovo programma pluriennale di ristrutturazioni, costruzioni ed acquisizioni abitative per il personale militare di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 28 luglio 1999, n. 266, il Governo procede ai piani di alienazione di alloggi di servizio di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, secondo tempi, modalità, criteri, procedure e prezzi di vendita che saranno definiti nell'apposito collegato ordinamentale alla legge finanziaria.

4. 36. (ex 6. 36.) Baccini.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. Il comma 3 dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituito dal seguente:

« 3. I comuni, le province e le regioni nel cui territorio è situato l'immobile og-

getto di dismissione o concessione hanno diritto di prelazione. A tal fine il Ministero della difesa è tenuto a notificare ai comuni, alle province, ed alle regioni il valore dei beni determinato e approvato ai sensi dell'articolo 3, comma 112, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro il termine di quarantacinque giorni dalla notificazione. In mancanza della notificazione comuni, regioni e province hanno diritto di riscattare la quota dell'acquirente e da ogni successivo avente causa. La priorità per l'esercizio del diritto di prelazione è attribuita ai comuni, quindi alle province e quindi alle regioni. I comuni, le province e le regioni mantengono per almeno trenta anni la destinazione pubblica degli immobili oggetto di dismissione o concessione ».

4. 73. (ex 6. 60.) Molinari.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 10, sostituire le parole: all'entrata del bilancio dello Stato, con le seguenti: al Ministero della difesa.

4. 37. (ex 6. 5.) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 10, sopprimere le parole da: al netto fino alla fine del comma.

4. 49. (ex 6. 546.) Malavenda.

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-bis. Al fine di realizzare ulteriori risorse per l'ammodernamento ed il potenziamento operativo, infrastrutture e strutturale delle Forze armate previsto all'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e allo scopo di sostenere il nuovo programma pluriennale di ristrutturazioni, costruzioni ed acquisizioni abitative per il personale militare di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 28 luglio 1999, n. 266, gli alloggi di servizio di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, sono alienati

secondo programmi, modalità, criteri, procedure e tempi definiti nell'apposito collegato ordinamentale alla legge finanziaria 2000.

4. 38. (ex 6. 81.) Gasparri.

Sopprimere il comma 11.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

4. 74. (ex 6. 35.) Bonato, Giordano, De Cesaris.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano anche gli immobili adibiti ad uso abitativo facenti parte del patrimonio dello Stato realizzati con i fondi della soppressa Cassa sovvenzioni antincendi per le esigenze del personale dei servizi antincendi dipendente dal Ministero dell'interno. Le amministrazioni pubbliche attiveranno, entro il 31 dicembre 1999, le procedure di dismissione del loro patrimonio immobiliare, secondo le modalità stabilite nel comma 109 del citato articolo 3.

4. 76. (ex 6. 20.) Battaglia, Giacco.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Le violazioni commesse fino alla data del 31 luglio 1999 dagli enti pubblici non economici in qualità di sostituto di imposta si considerano sanate ad ogni effetto se gli adempimenti originariamente omessi o tardivamente compiuti risultino effettuati alla data del 31 dicembre 1999 e se alla stessa data siano versate a titolo di oblazione lire cinque milioni per ogni anno in cui sia intervenuta violazione.

I pagamenti sono effettuati con l'osservanza delle norme sull'autoliquidazione ed affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

4. 94. (ex 6. 83.) Ruzzante.

Al comma 12, aggiungere, in fine le seguenti parole: , nonché i diritti degli enti locali in qualità di conduttori di immobili di proprietà demaniale, utilizzati dall'ente locale da oltre 5 anni. Per tali beni demaniali in uso agli enti locali il Ministro delle finanze dispone la dismissione entro 6 mesi dalla data di richiesta dell'ente locale, e il valore della dismissione viene determinato dal valore catastale diminuito dagli oneri sostenuti per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi.

4. 90. (ex 0. 6. 87. 1) Teresio Delfino.

Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Valgono per gli stessi le previsioni di cui all'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 1, capoverso 2-quinquies.

Seguono compensazioni del gruppo di Forza Italia.

4. 75. Conte, Leone, Possa, Alessandro Rubino.

Al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nella relazione devono essere specificamente indicati i beni immobili e i diritti immobiliari; i consulenti finanziari o immobiliari; gli intermediari finanziari o immobiliari; gli acquirenti degli immobili rivenduti; i motivi dell'eventuale esonero dall'obbligo di rivendita; i nominativi degli individui o delle società acquirenti; i prezzi di compravendita di ciascun bene immobile, diritto reale su di essi, compendio immobiliare; l'ammontare di ciascuna commissione pagata, a chi e per quale cespite.

Seguono compensazioni del gruppo di Forza Italia.

4. 39. (ex 6. 62.) Alessandro Rubino, Possa, Conte, Leone.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Dismissione di beni immobili di enti pubblici).

1. Gli enti pubblici che intendono privatizzare beni immobili realizzati prima del 1° gennaio 1950, non compresi negli elenchi di cui all'articolo 4 delle legge 1° giugno 1939, n. 1089, comunicano l'elenco dei beni oggetto di alienazione alla sovrintendenza per i beni artistici e storici territorialmente competente, la quale si pronuncia motivatamente entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione in ordine all'eventuale sussistenza dell'interesse storico-artistico. Decorso inutilmente tale termine senza che la valutazione sia stata effettuata, l'ente può procedere alla cessione.

Seguono compensazioni del gruppo di Forza Italia.

4. 01. (ex 6. 0. 3.) Alessandro Rubino, Possa, Conte, Leone.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. All'articolo 17, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il termine « 1° gennaio 2003 » è modificato in « 1° gennaio 2000 ».

2. Ai maggior oneri si fa fronte mediante l'utilizzo della sovrastima delle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 6 per gli anni 2000, 2001 e 2002.

Seguono compensazioni del gruppo di Forza Italia.

4. 02. (ex Tab. A. 372) Armani, Bono, Paolone, Alberto Giorgetti, Proietti, Messa, Ozza.

**COMPENSAZIONI
DEL GRUPPO FORZA ITALIA**

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti variazioni (in miliardi di lire):

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 1.000;

2001: — 1.600;

2002: — 2.000.

Ministero delle finanze:

2000: — 2.300;

2001: — 1.400;

2002: — 2.500.

Ministero della giustizia:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

Ministero degli affari esteri:

2000: — 300;

2001: — 200;

2002: — 200.

Ministero della pubblica istruzione:

2000: — 500;

2001: — 400;

2002: — 400.

Ministero dell'interno:

2000: — 150;

2001: — 150;

2002: — 150.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: — 250;

2001: — 300;

2002: — 300.

Ministero della difesa:

2000: — 50;

2001: — 50;

2002: — 50.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2000: — 200;

2001: — 200;

2002: — 200.

Ministero del commercio con l'estero:

2000: — 10;

2001: — 10;

2002: — 10.

Ministero della sanità:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

Ministero dei beni e attività culturali:

2000: — 10;

2001: — 10;

2002: — 10.

Ministero dell'ambiente:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 50.

Ministero dell'università e ricerca scientifica:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

All'articolo 61, Tabella C, lo stanziamento relativo alla legge n. 468 del 1978 - Art. 9-ter. Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355) è ridotto di 490 mi-

liardi nel 2000, 290 miliardi nel 2001 e 290 miliardi nel 2002.

Tutti gli altri stanziamenti della Tabella C sono ridotti in misura pari al 10 per cento negli anni 2000-2001-2002.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63 — (*Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative*) — 1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è abrogata. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 100 milioni di lire.

Compensazione n. 1

All'articolo 61, Tabella B, apportare le seguenti variazioni (in miliardi di lire):

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 1.400;

2001: — 1.300;

2002: — 1.000.

Ministero dei lavori pubblici:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

Ministero delle comunicazioni:

2000: — 200;

2001: — 200;

2002: — 200.

Ministero delle politiche agricole e forestali:

2000: — 500;

2001: — 500;

2002: — 500.

Ministero dell'industria:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

Ministero dell'ambiente:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 50.

Compensazione n. 2

All'articolo 61, Tabella A, tutti gli importi, al netto delle regolazioni debitorie, sono ridotti del 50 per cento.

Alla Tabella C, lo stanziamento riguardante la legge n. 468 del 1978 - Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355) è ridotto di 490 miliardi nel 2000, 290 miliardi nel 2001 e 290 miliardi nel 2002.

Compensazione n. 3

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-UDEUR

All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7, per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2000 e per i tre successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente nelle misure del 6,3 per cento, del 5,9 del 5,65 e del 5,15 per cento. A decorrere dal quarto periodo d'imposta successivo, l'aliquota è stabilita nella misura del 6 per cento.

Compensazione n. 1

All'articolo 61, tabella A, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: — 40.000;

2001: — 26.666;

2002: — 20.000.

Compensazione n. 2

All'articolo 61, alla tabella B, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: — 200.000;

2001: — 133.333;

2002: — 100.000.

Compensazione n. 3

All'articolo 61, alla tabella A, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: — 400.000;

2001: — 266.666;

2002: — 200.000.

Compensazione n. 4

COMPENSAZIONI

DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del medesimo decreto legislativo, nonché, all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sostituire le parole: fra il 3,5 ed il 4,5 con le seguenti: fra il 3,5 e il 7,5.

Compensazione n. 1

Il comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è sostituito dal seguente:

194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991, convertito con modificazioni dalla legge 1° giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 2000, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme il versamento degli stessi in 6 rate bimestrali consecutive di uguale importo la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 2000 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 1999, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti entro il 31 dicembre 2000. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento.

Compensazione n. 2

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Compensazione n. 3

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

29. A decorrere dal 1° gennaio 2000 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione n. 4

A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'accisa sul tabacco è aumentata del 4 per cento.

Compensazione n. 5

A decorrere dal 1° gennaio 2000 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

Compensazione n. 6

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 2.000.000;
2001: — 1.350.000;
2002: — 1.000.000.

Ministero delle finanze:

2000: — 2.000.000;
2001: — 1.350.000;
2002: — 1.000.000.

Compensazione n. 7

Al comma 2 dell'articolo 20 della legge 448 del 23 dicembre 1998 sostituire le parole: 2,7 per cento, 2,5 per cento, 2 per cento, 1,5 per cento con le seguenti: 4,5 per cento, 4 per cento, 3,7 per cento, 3,5 per cento.

Compensazione n. 8

All'articolo 61, Tabella C, alla voce «Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997», apportare le seguenti variazioni:

2000: — 1.000.000;
2001: — 1.000.000;
2002: — 1.000.000.

Compensazione n. 9

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Compensazione n. 10

**DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE
DELL'ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLA DIFESA
DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL MINISTERO
DELLA DIFESA NAZIONALE DELLA REPUBBLICA DI
POLONIA SULLA COLLABORAZIONE MILITARE,
FATTO A VARSAVIA IL 6 DICEMBRE 1996 (4183)**

(A.C. 4183 - sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Polonia sulla collaborazione militare, fatto a Varsavia il 6 dicembre 1996.

(A.C. 4183 - sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

(A.C. 4183 - sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 22

milioni annue per ciascuno degli anni 1999 e 2001 e per ciascuno dei bienni successivi, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 4183 - sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3834 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE NEL CAMPO DELLA CULTURA E DELL'ISTRUZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA, FATTO A ROMA IL 10 FEBBRAIO 1998 (APPROVATO DAL SENATO) (6102)

(A.C. 6102 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione nel della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa, fatto a Roma il 10 febbraio 1998.

(A.C. 6102 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.

(A.C. 6227 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.078 milioni a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 6102 — sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3869 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELLE RISOLUZIONI A/724 E A/735 CONCERNENTI GLI EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE ISTITUTIVA DELL'ORGANIZZAZIONE MARITTIMA INTERNAZIONALE — IMO —, ADOTTATE A LONDRA, RISPETTIVAMENTE, IL 7 NOVEMBRE 1991 ED IL 4 NOVEMBRE 1993 (APPROVATO DAL SENATO) (6105)

(A.C. 6105 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le Risoluzioni A/724 e A/735 concernenti gli Emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'organizzazione marittima internazionale — IMO —, adottate a Londra, rispettivamente, il 7 novembre 1991 ed il 4 novembre 1993.

(A.C. 6105 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alle Risoluzioni di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dalla Convenzione base.

(A.C. 6105 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.